

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb. A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	42
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>).	42
Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. C. 2 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018. C. 3323 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	44
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	84
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	48

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo». Atto 348.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali ». Atto 349.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati ». Atto 350.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali ». Atto 351 (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione sugli Atti del Governo nn. 348, 349 e 351 – Parere favorevole sull'Atto del Governo n. 350</i>)	52
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo ed omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema <i>Medium Advanced Air Defence System</i> (MAADS) per l'Aeronautica militare. Atto n. 340 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	56
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 – Programma <i>Air Expeditionary Task Force – Combat Service Support</i> (AETF-CSS) per <i>Initial Operating Capability</i> (IOC) velivoli 4 ^a /5 ^a generazione. Atto n. 341 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	60
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021, relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale. Atto n. 342 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	64
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità. Atto n. 343 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	68
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo <i>Raiding Craft</i> disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM). Atto n. 344 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	70
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina militare ed al relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 345 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	73
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale. Atto n. 346 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	76

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea Fixed Air Defence Radar (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica militare. Atto n. 347 (Rilievi alla IV Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 79

SEDE REFERENTE:

Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo. C. 3149 Buompane (*Seguito esame e rinvio*) 82

ALLEGATO 2 (*Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo*) 96

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. C. 2 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito esame e rinvio*) 83

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

C. 1870 e abb. A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, dal momento che risulta ancora in via di perfezionamento la predisposizione della nuova relazione tecnica da parte del competente Ministero della difesa.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, nel prendere atto di quanto testé comunicato

dalla Viceministra Castelli, auspica comunque possa pervenirsi quanto più tempestivamente possibile ad una soluzione di talune criticità sotto il profilo finanziario recate dal testo in esame, al fine di consentire il positivo prosieguo dell'iter del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

C. 290 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in esame nella seduta del 28 luglio 2021, esprimendo sullo stesso parere favorevole. Ricorda, altresì, che la XIII Commissione ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente il 29 luglio 2021, senza apportare modificazioni al testo. Avverte che, pertanto, resta fermo il parere

favorevole espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 28 luglio scorso.

Comunica inoltre che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché tutte le proposte emendative contenute nel citato fascicolo non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

C. 2 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO, *relatore*, osserva che il progetto di legge in esame reca disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

Rileva che il testo iniziale del provvedimento, di iniziativa popolare, gli altri testi abbinati, di iniziativa parlamentare, e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 8, evidenzia in primo luogo che, in base al testo, la prestazione per morte volontaria medicalmente assistita è erogata «con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale». In proposito ritiene quindi che andrebbe chiarito se la prestazione in oggetto sia da includere nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e, in tal caso, quali siano le relative fonti di finanziamento.

Inoltre, poiché il testo non prevede specifiche norme di copertura finanziaria, evidenzia la necessità di acquisire dati ed elementi di valutazione idonei a verificare

che il procedimento per l'erogazione della prestazione in esame possa effettivamente essere attuato con le risorse già esistenti a legislazione vigente.

Ciò con particolare riguardo alle seguenti disposizioni, in merito alle quali considera utile acquisire dati ed elementi di valutazione circa i possibili effetti onerosi ovvero elementi idonei a verificare che alle disposizioni sia possibile dare attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

costituzione dei Comitati per la valutazione clinica da istituire presso le presso le Aziende sanitarie locali (articolo 7), con particolare riguardo ad emolumenti o rimborsi spese per i componenti del Comitato e a spese di funzionamento e di segreteria dei Comitati;

coinvolgimento del soggetto richiedente in un percorso di cure palliative (articolo 3), ove non rifiutate e qualora non si tratti di ipotesi già incluse nella legislazione vigente;

costi connessi alla procedura di acquisizione e conservazione dei dati della richiesta, dei documenti e dei pareri nel fascicolo sanitario elettronico (articolo 5);

nuovi compiti assegnati al personale amministrativo e medico nonché coinvolgimento di figure professionali specifiche (assistenza sanitaria e psicologica) sia nelle fasi preliminari alla morte volontaria medicalmente assistita sia per l'esecuzione di quest'ultima presso l'abitazione del malato o altra sede (articolo 5 e articolo 8).

Infine, evidenzia che l'articolo 9 rimette ad un decreto del Ministro della salute una serie di adempimenti, tra cui la definizione delle modalità di «informazione capillare» sulle possibilità offerte dalla normativa in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento nonché la definizione di «modalità di monitoraggio ed implementazione» della rete di cure palliative che garantisca la copertura effi-

cace e omogenea di tutto il territorio nazionale. Ritiene quindi opportuno acquisire elementi di valutazione a conferma dell'effettiva possibilità di realizzare tali impegni nel quadro delle risorse esistenti.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.

C. 3323 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, con riguardo alla quantificazione degli oneri conferma la correttezza della stessa quale risultante dalla relazione tecnica. Con riferimento agli stanziamenti di bilancio, conferma inoltre che a decorrere dal 2022 il capitolo 7836 presenta a legislazione vigente uno stanziamento di euro 3.486.967 e il capitolo 1836 reca a legislazione vigente uno stanziamento di euro 8.280, per un totale complessivo di euro 3.495.247.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3323 Governo, approvato dal Senato, recante Ra-

tifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018;

premesso che la relazione tecnica, allegata al testo del disegno di legge presentato nel 2019, fornisce i dati riferiti alle spese sostenute per l'ultimazione, nel 2017, dell'infrastruttura oggetto del presente accordo e per l'esercizio della stessa, dal 2017 al 2019, affermando che le stesse trovavano capienza nei corrispondenti stanziamenti di bilancio;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, con cui:

con riguardo alla quantificazione degli oneri, si conferma la correttezza della stessa quale risultante dalla relazione tecnica;

con riferimento agli stanziamenti di bilancio, si conferma che a decorrere dal 2022 il capitolo 7836 presenta a legislazione vigente uno stanziamento di euro 3.486.967 e il capitolo 1836 reca a legislazione vigente uno stanziamento di euro 8.280, per un totale complessivo di euro 3.495.247,

esprime,

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia,

con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.

C. 3324 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non essendo ancora pervenuti elementi di risposta da parte del Ministero dell'interno.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

C. 875-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, ad integrazione della relazione tecnica di passaggio depositata nel corso della precedente seduta, rileva che all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, l'attività di accertamento periodico – che si svolgerà almeno ogni tre anni da parte dei ministeri competenti – della permanenza in capo alle associazioni sindacali militari dei requisiti previsti per la loro costituzione non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché essa sarà effettuata dai predetti ministeri con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Precisa inoltre che l'articolo 16, che prevede, nell'ambito

dei principi e criteri direttivi della delega legislativa ivi conferita, al comma 1, lettera e), primo periodo, l'istituzione di un'area negoziale anche per i dirigenti delle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di Polizia ad ordinamento civile, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia che l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, infatti, già prevede, con riferimento ai dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, l'istituzione di un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti. Assicura infine che l'attuazione del citato principio e criterio direttivo, come precisato dal secondo periodo della predetta lettera e), avrà luogo nel rispetto dei vincoli previsti dal menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 nonché nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e non determinerà pertanto un aggravio di oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16, comma 6, del presente provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 875-B, recante Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, l'attività di accertamento periodico – che si svolgerà almeno ogni tre anni da

parte dei ministeri competenti – della permanenza in capo alle associazioni sindacali militari dei requisiti previsti per la loro costituzione non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché essa sarà effettuata dai predetti ministeri con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 16, che prevede, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega legislativa ivi conferita, al comma 1, lettera e), primo periodo, l'istituzione di un'area negoziale anche per i dirigenti delle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di Polizia ad ordinamento civile, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, infatti, già prevede, con riferimento ai dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, l'istituzione di un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti;

l'attuazione del citato principio e criterio direttivo, quindi, come precisato dal secondo periodo della predetta lettera e), avrà luogo nel rispetto dei vincoli previsti dal menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 nonché nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e non determinerà pertanto un aggravio di oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16, comma 6, del presente provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).

C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in esame predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*), e fornisce i seguenti ulteriori chiarimenti. In particolare, fa presente che le misure introdotte dall'articolo 6 per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi possono rientrare nell'ambito del Programma di misure, di cui all'articolo 11 della direttiva quadro acque 2000/60/CE, predisposto per ciascun Piano di gestione di bacino idrografico per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dalla direttiva medesima. Segnala che l'articolo 8, comma 2, volto a dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché non determina per le Autorità di sistema portuale innovazioni apprezzabili rispetto a quanto già previsto al riguardo dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 197 del 2021. Fa presente altresì che il rinvio a disposizioni del decreto legislativo n. 182 del 2003 che sono state abrogate e sostituite deve essere interpretato ed applicato con riferimento alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 197 del 2021. Precisa inoltre che la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di compe-

tenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo al bilancio 2021-2023, di cui all'articolo 6, comma 3, deve intendersi riferita all'accantonamento del Ministero della transizione ecologica, secondo la nuova denominazione assunta dal Dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per effetto del decreto-legge n. 22 del 2021, ed imputata al vigente triennio di bilancio 2022-2024 e che il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi conseguentemente autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Rileva infine che la clausola di invarianza finanziaria deve intendersi riferita, per interpretazione sistematica, a tutto il provvedimento, ad esclusione dell'articolo 6, introdotto presso il Senato, giacché dallo stesso derivano oneri a carico della finanza pubblica oggetto di autonoma copertura.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, preso atto dei contenuti della relazione tecnica testé depositata, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1939-B, recante Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare");

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le misure introdotte dall'articolo 6 per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi possono rientrare nell'ambito del Programma di misure, di cui all'articolo 11 della direttiva quadro acque 2000/60/CE, predisposto per ciascun Piano di gestione di bacino idrografico per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dalla direttiva medesima;

l'articolo 8, comma 2, volto a dare adeguata informazione ai pescatori e agli

operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché non determina per le Autorità di sistema portuale innovazioni apprezzabili rispetto a quanto già previsto al riguardo dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 197 del 2021;

il rinvio a disposizioni del decreto legislativo n. 182 del 2003 che sono state abrogate e sostituite deve essere interpretato ed applicato con riferimento alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 197 del 2021;

la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo al bilancio 2021-2023, di cui all'articolo 6, comma 3, deve intendersi riferita all'accantonamento del Ministero della transizione ecologica, secondo la nuova denominazione assunta dal Dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per effetto del decreto-legge n. 22 del 2021, ed imputata al vigente triennio di bilancio 2022-2024;

il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi conseguentemente autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

la clausola di invarianza finanziaria deve intendersi riferita, per interpretazione sistematica, a tutto il provvedimento, ad esclusione dell'articolo 6, introdotto presso il Senato, giacché dallo stesso derivano oneri a carico della finanza pubblica oggetto di autonoma copertura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Segnala che successivamente alla pubblicazione del decreto-legge in esame sono stati emanati i decreti-legge n. 4 e n. 5 del 2022, che intervengono sulla materia oggetto del presente provvedimento: i due provvedimenti recano anche disposizioni correlate (decreto-legge n. 4 del 2022) per specifici profili a quelle recate dal decreto-legge in esame ed altre di diretta modifica dello stesso (decreto-legge n. 5 del 2022, che abroga l'articolo 4 del provvedimento in esame).

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, che prevede l'estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, rileva che il nuovo articolo 4-*quater* generalizza l'obbligo vaccinale anti-COVID per la popolazione di 50 anni e più e segnala che alla norma non sono ascritti effetti finanziari. Anche alle recenti disposizioni che hanno di volta in volta introdotto il predetto obbligo vaccinale per specifiche categorie non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla somministrazione gratuita della vaccinazione non formula osservazioni, tenuto conto che il piano nazionale vaccinale è già dimensionato per la vaccinazione della ge-

neralità dei soggetti interessati o obbligati. Circa tale presupposto considera comunque opportuno acquisire conferma dal Governo.

Per quanto attiene ad effetti di carattere eventuale ed indiretto, evidenzia che, a legislazione vigente (legge n. 210 del 1992), sussiste, per lo Stato, l'obbligo di indennizzare chiunque abbia riportato a causa di vaccinazioni obbligatorie lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica; per costante giurisprudenza costituzionale gli indennizzi sono applicabili non solo per le vaccinazioni obbligatorie ma anche per quelle raccomandate dalle autorità sanitarie.

Rileva in proposito che, nel corso dell'*iter* di conversione del decreto-legge in esame, l'ulteriore decreto-legge n. 4 del 2022 ha valutato (articolo 20, comma 1) un onere di 50 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro annui dal 2023 per i danni riportati « a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana. »

Tenuto dunque conto di questi elementi, e pur trattandosi di effetti finanziari di carattere eventuale, in considerazione dell'avvenuta generalizzazione, per un'intera fascia di popolazione, di un vero e proprio obbligo vaccinale, che potrebbe comportare, al sussistere dei requisiti di legge, un corrispondente incremento di pretese indennitarie e risarcitorie, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi idonei a confermare che le risorse stanziare per l'attuazione della legge n. 210 del 1992 – come integrate dal decreto-legge n. 4 del 2022 per le vaccinazioni raccomandate – siano sufficienti, sulla base di valutazioni statistico-attuariali, a fronteggiare i potenziali obblighi di indennizzo che graverebbero a carico dello Stato.

Quanto, infine, alla dichiarazione, contenuta nella relazione tecnica, secondo cui le attestazioni delle condizioni cliniche documentate che controindichino la vaccinazione sono già previste da disposizioni vigenti, osserva che l'estensione dell'obbligo vaccinale appare idonea a comportare un corrispondente incremento delle richieste

di esenzione: ritiene dunque che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi atti a confermare l'ipotesi che detta assunzione di neutralità rimanga valida anche a fronte di un numero di richieste verosimilmente più elevato da evadere.

Osserva altresì che per effetto del nuovo articolo 4-*quater*, a carico dei datori di lavoro pubblici vengono posti adempimenti gestionali funzionali alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione da parte dei lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. La relazione tecnica qualifica tali disposizioni di natura ordinamentale, in quanto inerenti ad attività non diverse, dal punto di vista delle relative modalità di svolgimento, rispetto a quelle già previste ai sensi degli articoli 9-*quinquies* e 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021. Rispetto a tali norme, tuttavia, non è ribadita la possibilità – prevista dal citato articolo 9-*quinquies* – di controlli a campione. Al fine, pertanto, di verificare la clausola di invarianza che assiste la nuova disposizione, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi volti a chiarire se i nuovi adempimenti possano effettivamente essere svolti dalle amministrazioni obbligate nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Analogamente, ritiene che andrebbe confermato che per le amministrazioni non derivino nuovi o maggiori oneri dalle attività volte ad adibire a mansioni anche diverse i soggetti obbligati per i quali la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita.

Ritiene infine che andrebbe acquisita una valutazione del Governo a conferma che, come indicato in relazione ad obblighi vaccinali parziali introdotti dal decreto-legge n. 44 del 2021, le sostituzioni di personale pubblico non vaccinato non determinino conseguenze di carattere operativo e funzionale suscettibili di implicazioni finanziarie né profili di diretta onerosità: a tal riguardo andrebbe, in particolare, confermato che le retribuzioni dei lavoratori sostituiti risulterebbero più che compensate dalla mancata retribuzione dei lavoratori sostituiti, assunzione quest'ultima riferita, dalle precedenti relazioni tecniche, a spe-

cifiche classi di dipendenti pubblici, mentre l'attuale estensione dell'obbligo vaccinale per un'intera fascia di età coinvolge la generalità delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda l'articolo 4-*sexies*, sul procedimento sanzionatorio, la relazione tecnica si limita ad affermarne il carattere ordinamentale; stante tuttavia il sensibile ampliamento della platea dei soggetti obbligati, il cui inadempimento deve essere verificato, ritiene opportuno acquisire una specifica conferma che l'accresciuta quantità di adempimenti di verifica sia sostenibile nel quadro delle risorse date, soprattutto per le ASL e per l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, rileva che la disposizione estende l'obbligo vaccinale al personale di università, istituzioni AFAM e ITS. Per effetto di detta estensione, sui responsabili delle strutture ed istituzioni interessate incombono i relativi controlli e per il personale inadempiente è disposta la sospensione dall'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, durante la quale non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.

In proposito, per quanto riguarda la sospensione lavorativa del personale universitario e AFAM, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e non formula osservazioni, tenuto conto che la relazione tecnica precisa che l'eventuale assenza del personale docente universitario non determina l'esigenza dell'individuazione di supplenti.

Per quanto riguarda la sospensione del personale degli ITS, rileva che la relazione tecnica, con riguardo alla norma in esame, afferma che gli oneri derivanti dai contratti a tempo determinato sono compensati dalla sospensione degli stipendi e degli altri emolumenti del personale che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale.

Le menzionate considerazioni sono state svolte dalle citate relazioni tecniche in via prospettica e previsionale, ossia con riferimento a norme di nuova introduzione, mentre ad oggi i descritti obblighi vaccinali per

le altre categorie di lavoratori risultano già efficaci ed operativi, rispettivamente, da dicembre e da aprile 2021. Pertanto, al fine di suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria – basata sull'assunto che l'onere per il personale sostitutivo sia più che compensato dai risparmi per il personale sostituito – considera altresì utile acquisire, qualora disponibili, dati ed elementi, derivanti dall'esperienza applicativa della predetta normativa, afferenti alla concreta sostituzione del personale inadempiente all'obbligo vaccinale, e ciò anche con riferimento ad eventuali oneri di selezione e formazione, qualora dovuti.

Prende altresì atto che il comma 3 del novellato articolo 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021 rinvia, per l'effettuazione delle verifiche, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, il quale consente modalità di verifica dell'obbligo automatizzate e gratuite. Tanto premesso, considera comunque utile una conferma della neutralità finanziaria di tali modalità di verifica per escludere oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, che prevede l'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo, che le pubbliche amministrazioni possano svolgere i controlli richiesti dalla norma – ad esempio per l'ingresso agli uffici pubblici o per i colloqui con i detenuti – con le risorse già disponibili e senza quindi aggravii di oneri.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 4, relativo alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, rileva che le disposizioni in esame sono state abrogate dall'articolo 6 del decreto-legge n. 5 del 2022, ma hanno comunque prodotto effetti nell'ordinamento dall'8 gennaio al 4 febbraio 2022. Le norme indicavano le circostanze al cui sussistere, in caso di positività, l'attività scolastica, educativa e formativa – a seconda dei casi – avrebbe proseguito in presenza, sarebbe stata sospesa, si sarebbe svolta in didattica

a distanza oppure in didattica digitale integrata.

Pur prendendo atto, dunque, dell'intervenuta abrogazione, tenuto conto degli effetti prodotti ritiene utile acquisire taluni elementi concernenti gli effetti finanziari prodotti dalla disposizione.

In via preliminare, per quanto riguarda la prosecuzione in presenza con « autosorveglianza » – ossia con *test* mediante tampone ed uso obbligatorio di mascherina FFP2 – evidenzia che la relazione tecnica afferma che la disposizione replica la prassi amministrativa già in vigore nel sistema scolastico senza che si determini un aggravio di spesa. In proposito:

circa l'uso dei *test*, rinvia all'articolo 5 che disciplina le condizioni in presenza delle quali i tamponi vengono somministrati gratuitamente agli interessati in ambito scolastico;

circa l'uso delle mascherine FFP2, evidenzia che alla norma in esame non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e la relazione tecnica riferisce che essa replica la prassi amministrativa già in vigore nel sistema scolastico senza aggravii di spesa. Tuttavia, in pendenza della conversione del presente decreto-legge, è intervenuto l'articolo 19 del decreto-legge n. 4 del 2022, che ha autorizzato la spesa di circa 45 milioni per il 2022 « al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 ».

In sintesi, dunque, la relazione tecnica all'articolo 4 del decreto-legge in esame ne afferma la neutralità, mentre l'articolo 19 del decreto-legge n. 4 del 2022 prevede uno stanziamento per dare attuazione alla misura medesima: ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo circa i reali effetti della misura in esame sui saldi di finanza pubblica nonché gli opportuni chiarimenti circa quanto affermato dalla relazione tecnica in esame che afferma la neutralità della misura in quanto riproduttiva della prassi amministrativa fin qui seguita.

Fermo restando quanto sopra, non formula osservazioni:

quanto alla prosecuzione in presenza, in quanto tale modalità è quella già prevista a legislazione vigente, anche con particolare riferimento al periodo di emergenza sanitaria, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 111 del 2021;

quanto alla sospensione – applicabile ai soli servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia – non essendo tale fattispecie suscettibile di cagionare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

quanto alla didattica a distanza, cui la relazione tecnica non ascrive effetti onerosi, considerato che a precedenti disposizioni di analogo contenuto – come ad esempio l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2021 – non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica;

quanto alla didattica digitale integrata, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e della mancata iscrizione di effetti per la didattica a distanza.

Non formula altresì osservazioni circa le restanti disposizioni – alinea del comma 1 e comma 2 – che si limitano a ribadire quanto già previsto a legislazione vigente.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica, evidenzia che la norma prevede, in sintesi, la gratuità dei tamponi rapidi per gli studenti delle scuole medie e superiori soggetti ad « autosorveglianza con *testing* » e che la relazione tecnica stima i relativi oneri in 92,505 milioni per il 2022. A tal fine la norma autorizza detta spesa in favore del Commissario straordinario « a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente », fra le quali vengono esplicitamente menzionate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle volte a garantire la gratuità dei tamponi rapidi per i soggetti che non pos-

sono vaccinarsi. Le risorse sono trasferite dal Commissario straordinario alle regioni. La norma, infine, compensa gli effetti – solo in termini di indebitamento e fabbisogno – nella misura di 42,505 milioni per il 2022.

A differenza di quanto disposto dalle precedenti norme che hanno previsto la calmierazione dei prezzi dei test o la gratuità, nel caso in esame le risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario non vengono espressamente reintegrate in misura corrispondente all'onere previsto.

La relazione tecnica indica taluni degli elementi sulla cui base l'onere è stato stimato in 92,505 milioni e non fornisce ulteriori indicazioni.

Dal quadro normativo così ricostruito, pare quindi emergere non già una vera e propria autorizzazione di spesa bensì una nuova finalizzazione di risorse già destinate a spesa e già confluite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario: in proposito, considera quindi necessario precisare quali siano le « risorse disponibili a legislazione vigente » che il comma 1 menziona in relazione agli oneri per i tamponi gratuiti. Inoltre, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni per le quali si fa testualmente riferimento a una spesa autorizzata in favore del Commissario straordinario, laddove non risulta un'espressa integrazione della relativa contabilità speciale. Ritiene infine che andrebbe precisata la ragione sottostante l'iscrizione di effetti in termini di fabbisogno e indebitamento e andrebbero forniti gli elementi di stima – non desumibili dalla relazione tecnica – sulla cui base tali effetti sono stati individuati in 42,505 milioni per il 2022.

Circa, infine, la stima degli oneri effettuata dalla relazione tecnica, ritiene opportuno chiarire se la platea degli studenti considerati includa anche il sistema di istruzione e formazione professionale, che il comma 1, lettera c), include nel campo di applicazione della disciplina, tenuto conto che le tabelle riportate dalla relazione tecnica richiamano solo gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 5 autorizza la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022 a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ai fini dell'esecuzione gratuita, presso farmacie o strutture sanitarie accreditate, di test antigenici rapidi alla popolazione scolastica frequentante la scuola secondaria di primo o secondo grado. In particolare, a tali oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente della contabilità speciale del medesimo Commissario straordinario, provvedendo alla compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 42.505.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Al riguardo, ritiene che andrebbe acquisita una rassicurazione da parte del Governo, da un lato, circa il fatto che l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale del citato Commissario straordinario non sia suscettibile di compromettere lo svolgimento delle attività o dei compiti ad esso assegnati, dall'altro, che il predetto Fondo rechi le disponibilità occorrenti per far fronte agli effetti oggetto di compensazione.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. —

Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo ».

Atto 348.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali ».

Atto 349.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati ».

Atto 350.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali ».

Atto 351.

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione sugli Atti del Governo nn. 348, 349 e 351 – Parere favorevole sull'Atto del Governo n. 350).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta ai rilievi formulati dalla relatrice nella precedente seduta, fa presente che – con riferimento a ciascuno degli Atti del Governo nn. 348, 349, 350 e 351 ora all'esame della Commissione – lo stanziamento

definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro, rispetto ai 203,8 milioni spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, che sono stati ridotti di oltre 137,8 milioni di euro, per effetto di autorizzazioni legislative. Evidenzia inoltre che la somma risultante dal citato stanziamento è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse. Rileva tuttavia che il suddetto importo (quota Stato), calcolato su una parte dell'8 per mille in relazione alle scelte espresse dai contribuenti, risulta inferiore rispetto al valore definitivo indicato dal Dipartimento delle finanze nel proprio sito istituzionale. Tanto premesso, precisa che si dovrà pertanto provvedere a stanziare la somma di euro 3.976.572 in sede di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla Viceministra Castelli, formula la seguente proposta di parere sull'atto del Governo n. 348:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" (Atto n. 348);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'eser-

cizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro, rispetto ai 203,8 milioni spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, che sono stati ridotti di oltre 137,8 milioni di euro, per effetto di autorizzazioni legislative;

la somma risultante dal citato stanziamento è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse;

il suddetto importo (quota Stato), calcolato su una parte dell'8 per mille in relazione alle scelte espresse dai contribuenti, risulta inferiore rispetto al valore definitivo indicato dal Dipartimento delle finanze nel proprio sito istituzionale;

si dovrà pertanto provvedere a stanziare la somma di euro 3.976.572 in sede di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

rilevata pertanto l'opportunità di procedere al riparto di tali ulteriori risorse, seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di soddisfare almeno parte delle domande che hanno ricevuto una valutazione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse, ivi incluse quelle relative agli interventi oggetto del presente provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di ripartire l'ulteriore stanziamento che sarà previsto con il disegno di legge di assestamento 2022 seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di soddisfare almeno

parte delle domande che hanno ricevuto una valutazione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse, ivi incluse quelle relative agli interventi oggetto del presente provvedimento ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla Viceministra Castelli, formula la seguente proposta di parere sull'atto del Governo n. 349:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" (Atto n. 349);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro, rispetto ai 203,8 milioni spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, che sono stati ridotti di oltre 137,8 milioni di euro, per effetto di autorizzazioni legislative;

la somma risultante dal citato stanziamento è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse;

il suddetto importo (quota Stato), calcolato su una parte dell'8 per mille in

relazione alle scelte espresse dai contribuenti, risulta inferiore rispetto al valore definitivo indicato dal Dipartimento delle finanze nel proprio sito istituzionale;

si dovrà pertanto provvedere a stanziare la somma di euro 3.976.572 in sede di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

rilevata pertanto l'opportunità di procedere al riparto di tali ulteriori risorse, seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di soddisfare almeno parte delle domande che hanno ricevuto una valutazione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse, ivi incluse quelle relative agli interventi oggetto del presente provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di ripartire l'ulteriore stanziamento che sarà previsto con il disegno di legge di assestamento 2022 seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di soddisfare almeno parte delle domande che hanno ricevuto una valutazione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse, ivi incluse quelle relative agli interventi oggetto del presente provvedimento ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei

chiarimenti forniti dalla Viceministra Castelli, formula la seguente proposta di parere sull'atto del Governo n. 350:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (Atto n. 350);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro, rispetto ai 203,8 milioni spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, che sono stati ridotti di oltre 137,8 milioni di euro, per effetto di autorizzazioni legislative;

la somma risultante dal citato stanziamento è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse;

il suddetto importo (quota Stato), calcolato su una parte dell'8 per mille in relazione alle scelte espresse dai contribuenti, risulta inferiore rispetto al valore definitivo indicato dal Dipartimento delle finanze nel proprio sito istituzionale;

si dovrà pertanto provvedere a stanziare la somma di euro 3.976.572 in sede di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

rilevata pertanto l'opportunità di procedere al riparto di tali ulteriori risorse,

seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di soddisfare almeno parte delle domande che hanno ricevuto una valutazione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse ("Fame nel mondo" e "Calamità naturali");

rilevato comunque che tutte le domande relative agli interventi oggetto del presente provvedimento, che hanno ricevuto una valutazione positiva, sono state soddisfatte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla Viceministra Castelli, formula la seguente proposta di parere sull'atto del Governo n. 351:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" (Atto n. 351);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro, rispetto ai 203,8 milioni

spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, che sono stati ridotti di oltre 137,8 milioni di euro, per effetto di autorizzazioni legislative;

la somma risultante dal citato stanziamento è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse;

il suddetto importo (quota Stato), calcolato su una parte dell'8 per mille in relazione alle scelte espresse dai contribuenti, risulta inferiore rispetto al valore definitivo indicato dal Dipartimento delle finanze nel proprio sito istituzionale;

si dovrà pertanto provvedere a stanziare la somma di euro 3.976.572 in sede di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

rilevata pertanto l'opportunità di procedere al riparto di tali ulteriori risorse, seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, integrando conseguentemente la quota da destinare agli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali", sebbene tutte le domande ad essa relative, che hanno ricevuto una valutazione positiva, siano state soddisfatte, posto che le risorse residue dovranno essere comunque riassegnate all'esercizio successivo in virtù del vincolo di destinazione previsto per legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di ripartire l'ulteriore stanziamento che sarà previsto con il disegno di legge di assestamento 2022 seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille

dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, integrando conseguentemente la quota assegnata alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo ed omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema *Medium Advanced Air Defence System (MAADS)* per l'Aeronautica militare.

Atto n. 340.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il Ministro della difesa, in data 20 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema

di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, relativo allo Sviluppo ed omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema *Medium Advanced Air Defence System* (MAADS) per l'Aeronautica Militare. Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame è destinato al completamento dell'acquisizione della capacità *Ground Based Air Defence* (GBAD) di corto e medio raggio attraverso la realizzazione di cinque unità *Medium Advanced Air Defence System* (MAADS), inclusive dei relativi veicoli per la mobilità, da rendere disponibili al 2° Stormo di Rivolto, polo misilistico dell'Aeronautica Militare.

Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporta un onere complessivo stimato in 367,9 milioni di euro e sarà suddiviso in due fasi.

La prima fase sarà destinata all'acquisizione dei primi sistemi completi di missili, del relativo equipaggiamento e dei mezzi per la movimentazione su strada; all'avvio e al mantenimento del Supporto Logistico Integrato (SLI); all'effettuazione dei primi corsi per il personale operativo e tecnico; agli adeguamenti infrastrutturali del sito operativo e di quello manutentivo. Tale prima fase consentirà alla Forza Armata di raggiungere una *Initial Operational Capability*. L'onere derivante dalla prima fase è quantificato in 127,9 milioni di euro.

La seconda fase, oltre a quanto previsto per la prima, garantirà anche il supporto

logistico integrato (SLI) dei sistemi acquisiti dall'Aeronautica Militare fino al 2029. L'onere derivante dalla seconda fase è quantificato in 110 milioni di euro.

La scheda tecnica prevede, inoltre, che il completamento del programma consentirà di raggiungere la *Full Operational Capability* (FOC) grazie al completamento della fornitura degli ultimi due sistemi, comprensivi di apparati, mezzi ed equipaggiamenti, garantendo al contempo il supporto logistico integrato SLI dei sistemi acquisiti fino al 2033. Tale completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 130 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, agli oneri derivanti dalla prima fase, pari a 127,9 milioni di euro, si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa sul capitolo 7120 «Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi», piano gestionale n. 42 «Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – riparto fondo investimenti 2020 – comma 14» (articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 – legge di Bilancio 2020).

Ricorda che sul predetto piano gestionale sono affluite le somme attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 2,403 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2034.

In riferimento agli oneri derivanti dalla seconda fase, pari a 110 milioni di euro, ad essi si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa sul citato capitolo 7120 «Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi», piano gestionale 3 «Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza

dell'area operativa terrestre delle Forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari ».

In proposito, segnala che, in base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il piano gestionale n. 42 reca uno stanziamento di 42.400.000 per il 2022, 68.100.000 euro per il 2023 e 72.250.000 euro per il 2024; mentre il piano gestionale 3 reca uno stanziamento di 461.743.181 euro per il 2022, 515.501.924 euro per il 2023 e 470.323.198 euro per il 2024.

Viene altresì precisato che in ogni caso il programma sarà costantemente gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente ovvero rimodulato attraverso progressiva attuazione oppure ridefinizione della tempistica sottesa.

La scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi conseguenti alla prima e alla seconda fase da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, dall'anno in corso sino al 2029, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », da aggiornarsi a valle del perfezionamento *dell'iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento: la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'attualizzata esigibilità dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

In tale quadro, ritiene opportuno innanzitutto precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alle prime due fasi del programma, per un ammontare pari a 237,9 milioni di euro, rispetto alle quali sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento

del programma per un ammontare complessivo pari a 130 milioni di euro dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Ciò posto, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare altresì necessaria una conferma da parte del Governo in merito a quanto di recente dichiarato dal Governo medesimo in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo contenuto, ossia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Tanto premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. In particolare, considerato il non trascurabile divario esistente tra l'onere imputato allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 3 del capitolo 7120) con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente al momento della redazione dello schema di decreto (triennio 2021-2023), pari a 5 milioni di euro, e gli oneri ultratriennali imputati al medesimo stanziamento – che raggiungono nell'anno 2028 un massimo di 45 milioni di euro annui – dovrebbe essere assicurato per

ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.

Infine, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Assicura inoltre che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.

Precisa, infine, che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del

Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo ed omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema *Medium Advanced Air Defence System* (MAADS) per l'Aeronautica militare (Atto n. 340);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporterà un onere complessivo stimato in 367,9 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in due fasi, che determineranno un costo complessivo di 237,9 milioni di euro, mentre per il completamento del programma medesimo sarà necessario sostenere un ulteriore onere di 130 milioni di euro;

il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alle prime due fasi del programma, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 130 milioni di euro, si limita a precisare che ad essi si provvederà con successivi provvedimenti legislativi che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle “clausole di flessibilità gestionale” che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla ra-

zionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera "F", conformemente alla vigente disciplina contabile;

si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

L'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alle prime due fasi del programma, per un ammontare pari a 237,9 milioni di euro, con riferimento alle quali sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 130 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

“sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto alle prime due fasi del programma e che invece il completamento del programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre

all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 – Programma Air Expeditionary Task Force – Combat Service Support (AETF-CSS) per Initial Operating Capability (IOC) velivoli 4^a/5^a generazione.

Atto n. 341.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il Ministro della difesa, in data 23 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 – Programma Air Expeditionary Task Force – Combat Service Support (AETF-CSS) per Initial Operating Capability (IOC) velivoli 4^a/5^a generazione. Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della

deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame intende integrare gli assetti della *Air Expeditionary Task Force – Combat Service Support* (AETF-CSS), ossia del complesso di strutture, sistemi ed equipaggiamenti che consentono un rapido, efficace e sicuro impiego e supporto dei mezzi aerei, nei vari contesti operativi ipotizzabili, mediante un *upgrade* della configurazione base – già acquisita – allo scopo di consentire il necessario supporto ai velivoli di 4^a e 5^a generazione per consentire all'Aeronautica Militare di raggiungere gli standard previsti dalla dottrina « Air » della NATO, nonché richiesti dalle progettualità dell'Alleanza.

Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporta un onere complessivo stimato in 299 milioni ed è suddiviso in due fasi, di cui la prima si è già conclusa nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2019 per un valore complessivo di 66 milioni.

La seconda fase sarà realizzata mediante più interventi, di cui il primo è destinato all'ammodernamento degli assetti già acquisiti e al progressivo raggiungimento della *Final Operational Capability* (FOG) della *Forward Support Base Deployable*. L'onere derivante da tale primo intervento è quantificato in 23,8 milioni di euro.

Il completamento del programma sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento, per il restante valore previsionale complessivo di 209,2 milioni di euro.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria della seconda fase, agli oneri derivanti dal primo intervento, pari a 23,8 milioni di euro, si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del

Ministero della difesa, capitolo 7120 « Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi », piano gestionale 2 « Spese relative a tutti i settori della componente aerea e spaziale, ai mezzi per l'assistenza al volo militare, ai radar ed ai sistemi per la difesa aerea delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese quelle relative ai carbolubrificanti per le esigenze delle forze armate le attività complementari » e piano gestionale 40 « Somme da destinare al potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso – Riparto fondo investimenti 2019 – comma 95 ».

In proposito, segnala che, in base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il piano gestionale 2 del capitolo 7120 reca uno stanziamento di 2.223.387.264 euro per il 2022, 1.739.706.300 euro per il 2023 e 1.272.195.819 euro per il 2024; mentre il piano gestionale 40 reca uno stanziamento di 285.190.000 euro per il 2022, 296.600.000 euro per il 2023 e 353.400.000 euro per il 2024.

In merito agli oneri derivanti dal completamento del programma, invece, la scheda prevede che i successivi provvedimenti soddisferanno il criterio dell'auto-consistenza e consentiranno alla Difesa di garantire l'operatività complessiva dei propri sistemi d'arma.

Viene altresì precisato che in ogni caso il programma sarà costantemente gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente ovvero rimodulato attraverso progressiva attuazione oppure ridefinizione della tempistica sottesa.

Evidenzia, altresì, che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi conseguenti alla seconda fase da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, dall'anno in corso sino al 2033, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », da at-

tualizzarsi a valle del perfezionamento *del-l'iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento: la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'attualizzata esigibilità dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

In tale quadro, ritiene opportuno precisare innanzitutto che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto al primo intervento della seconda fase del programma, per un ammontare pari a 23,8 milioni di euro, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che, invece, il completamento del programma, che comporterà la gran parte del costo dello stesso, per un ammontare pari a 209,2 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie ⁽¹⁾.

Ciò posto, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito a quanto di recente dichiarato dal Governo medesimo in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo contenuto, ossia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella

scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile ⁽²⁾.

Tanto premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso.

Inoltre, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il programma in esame, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporterà un onere complessivo stimato in 365 milioni ed è suddiviso in due fasi, di cui la prima si è già conclusa nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2019 per un valore complessivo di 66 milioni di euro.

Per quanto riguarda la seconda fase, che determinerà un onere complessivo pari a 299 milioni di euro, rileva che il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente al

(1) Sul punto, si segnala peraltro che, in occasione dell'esame dell'atto n. 233, la Commissione bilancio, con un apposito rilievo contenuto nel parere approvato, aveva sottolineato la necessità di precisare nella nota tecnica che l'approvazione contestuale delle successive *tranche* del programma sarebbe intervenuta previa acquisizione del parere sulle medesime *tranche* delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, anche al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della coerenza delle risorse predisposte a copertura rispetto agli oneri derivanti dalle fasi successive (si veda, al riguardo, la seduta del 13 gennaio 2021 della Commissione bilancio della Camera dei deputati).

(2) Si vedano, in particolare, i pareri della V Commissione bilancio della Camera dei deputati deliberati sugli atti del Governo nn. 334, 336 e 337, concernenti l'approvazione di specifici programmi di ammodernamento e rinnovamento, nella seduta del 12 gennaio 2022.

primo degli interventi in cui essa si articola, che comporterà un onere quantificato in 23,8 milioni di euro, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento della seconda fase del programma, per un valore previsionale complessivo pari a 275,2 milioni di euro (anziché 209,2 milioni di euro come riportato, per un mero refuso, nella scheda tecnica), il provvedimento in esame invece non individua una puntuale forma di copertura, ma si limita a precisare che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

Segnala altresì che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle «clausole di flessibilità gestionale» che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera «F», conformemente alla vigente disciplina contabile.

Assicura, infine, che le risorse previste a copertura risultano effettivamente sussistenti per tutte le annualità di attuazione del programma e il loro utilizzo non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma

pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 – Programma *Air Expeditionary Task Force – Combat Service Support* (AETF-CSS) per *Initial Operating Capability* (IOC) velivoli 4^a/5^a generazione (Atto n. 341);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporterà un onere complessivo stimato in 365 milioni ed è suddiviso in due fasi, di cui la prima si è già conclusa nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2019 per un valore complessivo di 66 milioni di euro;

per quanto riguarda la seconda fase, che determinerà un onere complessivo pari a 299 milioni di euro, il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente al primo degli interventi in cui essa si articola, che comporterà un onere quantificato in 23,8 milioni di euro;

per quanto riguarda invece gli oneri derivanti dal completamento della seconda fase del programma, per un valore previsionale complessivo pari a 275,2 milioni di euro (anziché 209,2 milioni di euro come riportato, per un mero refuso, nella scheda tecnica), il provvedimento in esame invece non individua una puntuale forma di copertura, ma si limita a precisare che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle “clausole di flessibilità gestionale” che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esem-

pio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera "F", conformemente alla vigente disciplina contabile;

le risorse previste a copertura risultano effettivamente sussistenti per tutte le annualità di attuazione del programma e il loro utilizzo non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto al primo intervento della seconda fase del programma, per un ammontare pari a 23,8 milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che, invece, il completamento del programma, che comporterà la gran parte dell'onere derivante dallo stesso, per un ammontare pari a 275,2 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

“sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto al primo intervento della seconda fase del programma e che, invece, il completamento del programma, che comporterà la gran parte dell'onere derivante dallo stesso, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al

fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021, relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale.

Atto n. 342.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il Ministro della difesa, in data 23 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021 relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi Cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale. Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data l'11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame intende rinnovare la linea Cacciatorpediniere attraverso l'acquisizione di due unità di moderna concezione e del relativo sostegno logistico decennale.

Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2035, comporta un onere complessivo stimato in 2.700 milioni di euro e sarà suddiviso in due *tranche*.

La prima *tranche* sarà destinata agli studi propedeutici, all'acquisizione delle 2 unità navali, ad una prima *tranche* di munizionamento ed al supporto logistico quinquennale. L'onere derivante dalla prima *tranche* è quantificato in 2.349,1 milioni di euro.

In riferimento alla seconda *tranche* viene precisato che sarà realizzata attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento e che la stessa sarà finalizzata al completamento delle dotazioni di armamento e all'estensione del sostegno logistico a tutto il primo decennio di servizio operativo. L'onere derivante dalla seconda *tranche* è quantificato in 350,9 milioni di euro.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, agli oneri derivanti dalla prima *tranche*, pari a 2.349,1 milioni di euro, si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione sul capitolo 7120 « Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi », piano gestionale 1 « Spese relative a tutti i settori della componente navale, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza marittima delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari » e piano gestionale 42 « Somme da destinare al potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso – riparto fondo investimenti

2020 – comma 14 » (articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 – legge di bilancio 2020). Si ricorda che sul piano gestionale n. 42 sono affluite le somme attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 2,403 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2034.

In proposito, segnala che, in base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il piano gestionale 1 del capitolo 7120 reca uno stanziamento di 152.872.276 euro per il 2022, 174.672.872 euro per il 2023 e 236.459.640 euro per il 2024; mentre il piano gestionale 42 reca uno stanziamento di 42.400.000 euro per il 2022, 68.100.000 euro per il 2023 e 72.250.000 euro per il 2024.

In merito agli oneri derivanti dalla seconda *tranche*, invece, la scheda prevede che i successivi provvedimenti soddisferanno il criterio dell'auto-consistenza e consentiranno alla Difesa di mantenere l'operatività complessiva dei propri sistemi d'arma. Viene altresì precisato che, in ogni caso, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a seguito di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La scheda tecnica reca la ripartizione dei costi conseguenti alla prima *tranche* da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, dall'anno in corso sino al 2035, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », da aggiornarsi, sia in termini di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento *dell'iter* negoziale, secondo

l'effettiva esigenza di pagamento: la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'attualizzata esigibilità dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

In tale quadro, ritiene opportuno innanzitutto precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece la seconda *tranche* dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Ciò posto, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito a quanto di recente dichiarato dal Governo medesimo in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo contenuto, ossia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Inoltre, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza

delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso.

In particolare, considerato il non trascurabile divario esistente tra l'onere imputato allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 1 del capitolo 7120) con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente al momento della redazione dello schema di decreto (triennio 2021-2023), pari a 2 milioni di euro, e gli oneri ultratriennali imputati al medesimo stanziamento – che raggiungono negli anni 2032 e 2033 un massimo di 290 e 325 milioni di euro annui – dovrebbe essere assicurato per ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.

Infine, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile. Assicura infine che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione

di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021, relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale (Atto n. 342);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2035, comporterà un onere complessivo stimato in 2.700 milioni di euro;

il programma sarà suddiviso in due *tranche*, la prima delle quali determina un costo complessivo di 2.349,1 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 350,9 milioni di euro;

il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima *tranche* del programma, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 350,9 milioni di euro, si limita a precisare che ad essi si provvederà con successivi provvedimenti legislativi che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta

l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle “clausole di flessibilità gestionale” che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera “F”, conformemente alla vigente disciplina contabile;

si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima *tranche* del programma, per un ammontare pari a 2.349,1 milioni di euro, con riferimento alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 350,9 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

“sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima tranche del programma e che invece il completamento del programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità.

Atto n. 343.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il Ministro della difesa, in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine

allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità. Ricorda, altresì che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di rinnovare le Unità del Gruppo Navale Speciale del Comando Raggruppamento Subacquee ed Incursori della Marina Militare italiana, acquisendo una nuova Unità navale per effettuare attività di bonifica del fondale marino da ordigni esplosivi e con la capacità di fornire supporto ad un'ampia gamma di operazioni subacquee complesse.

Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la conclusione nel 2033, comporterà un onere complessivo di 35,38 milioni di euro e sarà finanziato a valere sulle risorse del piano gestionale n. 30 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

In proposito, segnala che sul citato piano gestionale, denominato «Somme da destinare al finanziamento degli interventi per la sostenibilità ambientale dei poligoni di tiro e risanamento di sedimi e mezzi della difesa – Riparto fondo investimenti 2018 – comma 1072», sono affluite le somme attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, che ha assegnato al predetto

Dicastero l'importo complessivo di circa 5,7 miliardi di euro nell'arco temporale 2018-2033. Si segnala inoltre che, in base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il citato piano gestionale n. 30 reca uno stanziamento di circa 11,46 milioni di euro per il 2022, 20 milioni di euro per il 2023 e 31,2 milioni di euro per il 2024.

Evidenzia, altresì, che la scheda tecnica reca la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Ciò posto, ritiene necessario innanzitutto acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'eventuale aggiornamento del cronoprogramma di spesa risultante dal presente schema di decreto, giacché tale aggiornamento potrebbe rendersi necessario sia perché il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, sia perché l'onere attualmente previsto per l'anno 2022, pari a 12,89 milioni di euro, non può essere integralmente coperto con le risorse stanziare per il medesimo anno sul piano di gestione n. 30, che, come detto in precedenza, sulla base della legge di bilancio 2022, risultano pari a circa 11,46 milioni di euro.

Inoltre, appare necessario in ogni caso acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma in esame e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire

con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Assicura, infine, che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità (Atto n. 343);

premessi che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporterà un onere complessivo stimato in 35,38 milioni di euro, alla cui copertura si provvederà a valere sulle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 7120, piano gestionale n. 30, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle “clausole di flessibilità gestionale” che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera “F”, conformemente alla vigente disciplina contabile;

si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo *Raiding Craft* disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM).

Atto n. 344.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, ricorda che il Ministro della difesa, in data 21 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo *Raiding Craft* disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM). Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame si pone l'obiettivo di rinnovare gli attuali connettori tattici di

superficie adeguando la mobilità anfibia delle unità di manovra della Forza da Sbarco mediante l'acquisizione di una nuova linea di natanti d'assalto di tipo *Raiding Craft* per la Marina e per l'Esercito.

Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la conclusione nel 2025, comporta un onere complessivo di 46 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa sul capitolo 7120 « Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi », piano gestionale n. 1 « Spese relative a tutti i settori della componente navale, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza marittima delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari ».

In proposito segnala che, sulla base della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il piano gestionale n. 1 del citato capitolo di spesa 7120 reca uno stanziamento di circa 152 milioni di euro per il 2022, 174 milioni di euro per il 2023 e 236 milioni di euro per il 2024.

Si evidenzia, inoltre, che la scheda tecnica reca la ripartizione dei costi da sostenere in ciascun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2021-2025, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

La scheda tecnica precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pia-

nificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò posto, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito a quanto di recente dichiarato dal Governo medesimo in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo contenuto, ossia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reinscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Inoltre, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. In particolare, dovrebbe essere assicurato per ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.

Infine, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori

interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Assicura, infine, che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo *Raiding Craft* disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM) (Atto n. 344);

premesso che il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si pre-

vede l'avvio nel 2021 e la conclusione nel 2025, comporterà un onere complessivo di 46 milioni di euro, alla cui copertura si provvederà mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa sul capitolo 7120 "Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi", piano gestionale n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera "F", conformemente alla vigente disciplina contabile;

si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina militare ed al relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Atto n. 345.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, ricorda che il Ministro della difesa, in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina militare ed al relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di adeguare la mobilità anfibia e terrestre delle unità di manovra della Forza da Sbarco, mediante l'acquisizione di un veicolo protetto anfibo da combattimento definito VBA, in grado di proiettarsi autonomamente dalle

Unità Navali della Forza Anfibia ed operare in scenari ad alta intensità.

Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2034, comporterà un onere complessivo previsionale di 600 milioni di euro. Il primo intervento, per un importo pari a 326 milioni di euro, finalizzato all'acquisizione di 34 VBA e relativo al sostegno tecnico-logistico decennale, sarà finanziato a valere sulle risorse del piano gestionale n. 42 (per complessivi 206 milioni di euro dal 2032 al 2034) e del piano gestionale n. 3 (per complessivi 120 milioni di euro dal 2021 al 2033) del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il completamento del programma, finalizzato all'acquisizione dei restanti 30 VBA, per il restante valore previsionale di 274 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

In merito al finanziamento del primo intervento, si segnala che sul piano gestionale n. 42, denominato «Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – Riparto del Fondo investimenti 2020 – comma 14», sono affluite le somme attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 2,403 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2034. Si segnala inoltre che, in base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il piano gestionale n. 42 reca uno stanziamento di circa 42 milioni di euro per il 2022, 68 milioni di euro per il 2023 e 72 milioni di euro per il 2024, mentre il piano gestionale n. 3, denominato «Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle Forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manuten-

zione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari », reca uno stanziamento di circa 461 milioni di euro per il 2022, 515 milioni di euro per il 2023 e 470 milioni di euro per il 2024.

Evidenzia, altresì, che la scheda tecnica reca la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

In tale quadro, ritiene opportuno innanzitutto precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima fase del programma, ossia quella finalizzata all'acquisizione dei primi 34 VBA, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del medesimo programma, concernente l'acquisizione dei restanti 30 VBA, con un onere corrispondente a circa il 45 per cento dell'intero programma, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Ciò posto, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito a quanto di recente dichiarato dal Governo medesimo in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo contenuto, ossia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano

funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Tanto premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. In particolare, considerato il non trascurabile divario esistente tra l'onere imputato allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 3 del capitolo 7120) con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente al momento della redazione dello schema di decreto (triennio 2021-2023), pari a 3 milioni di euro, e gli oneri ultratriennali imputati al medesimo stanziamento – che raggiungono nell'anno 2030 un massimo di 19 milioni di euro – dovrebbe essere assicurato per ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.

Infine, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso an-

nessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all’ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell’anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Assicura, infine, che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo e che l’utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all’acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina militare ed al relativo sostegno tecnico-logistico decennale (Atto n. 345);

premessi che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l’avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2034, comporterà un onere complessivo stimato in 600 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in due interventi, il primo dei quali determinerà un costo complessivo di 326 milioni di euro, mentre il completamento del pro-

gramma comporterà un ulteriore onere di 274 milioni di euro;

il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente al primo intervento del programma, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 274 milioni di euro, si limita a precisare che ad essi si provvederà con successivi provvedimenti legislativi che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all’eventuale rifinanziamento dell’intervento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il mancato utilizzo delle risorse previste per l’annualità 2021 non comporta l’esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle “clausole di flessibilità gestionale” che risultano funzionali all’ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell’anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera “F”, conformemente alla vigente disciplina contabile;

si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

l’utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

rilevata comunque la necessità di precisare che l’esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto al primo intervento del programma, per un ammontare pari a 326

milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 274 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

“sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto al primo intervento del programma e che invece il completamento del programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66” ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale. Atto n. 346.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, ricorda che il Ministro della difesa, in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale. Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di assicurare all'Esercito italiano la disponibilità di mezzi in grado di svolgere le proprie funzioni in contesti operativi fuori area, nell'ambito di operazioni di supporto ai processi di pace ovvero in operazioni a più alta intensità, garantendo altresì un'elevata protezione del personale impegnato.

Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la conclusione nel 2034, comporterà un onere complessivo di 2.179 milioni di euro e risulta suddiviso in due distinti interventi. A tale proposito, segnala preliminarmente che – benché oggetto del presente schema di decreto sia il programma nella sua interezza, come espressamente indicato al punto 5) della scheda tecnica – il provvedimento in esame sembrerebbe tuttavia concernere in via diretta

la realizzazione del solo primo intervento del programma stesso.

In particolare, alla copertura degli oneri relativi all'attuazione di tale primo intervento, che ammontano a 348 milioni di euro, si provvederà nell'ambito delle risorse allocate nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, quali derivanti dalla ripartizione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), finalizzato al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Dette risorse risultano iscritte sul capitolo 7120, piano gestionale n. 42, dello stato di previsione del citato Dicastero, sul quale sono affluite le risorse attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019, effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 2,403 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2034.

Segnala in proposito che – in base al decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024 – il citato piano gestionale n. 42 reca uno stanziamento di 42,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 68,1 milioni di euro per l'anno 2023 e di 72,25 milioni di euro per l'anno 2024.

La scheda tecnica reca, inoltre, la ripartizione dei costi – riferiti, come detto, al solo primo intervento di cui si compone il programma – da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario interessato, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo » e costituisce la migliore previsione *ex ante* dell'iter contrattuale, giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di

« esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda, invece, il secondo intervento di cui si compone il programma in esame, i cui oneri ammontano a 1.831 milioni di euro e la cui finalità è quella di dotare anche le rimanenti brigate dell'Esercito dei veicoli VTMM2, la scheda tecnica precisa che esso sarà realizzato « attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento » medesimo, fermo restando che, in considerazione della priorità del programma stesso, la relativa copertura finanziaria potrà in ogni caso ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, « opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze ».

In tale quadro, ritiene opportuno innanzitutto precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto al primo intervento del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che il completamento del medesimo programma, da realizzarsi con il secondo intervento, che comporterà circa l'ottantaquattro per cento del costo del programma, dovrà invece formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Ciò posto, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito a quanto di recente dichiarato dal Governo medesimo in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo contenuto, ossia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto,

potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all’ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell’anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Tanto premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d’armi esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l’effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso.

Infine, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l’utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il mancato utilizzo delle risorse previste per l’annualità 2021 non comporta l’esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle « clausole di flessibilità gestionale » che risultano funzionali all’ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell’anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera « F », conformemente alla vigente disciplina contabile.

Assicura, infine, che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo e che l’uti-

lizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all’acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell’Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale (Atto n. 346);

premessi che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l’avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2034, comporterà un onere complessivo stimato in 2.179 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in due interventi, il primo dei quali determinerà un costo complessivo di 348 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 1.831 milioni di euro;

il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente al primo intervento del programma, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 1.831 milioni di euro, si limita a precisare che ad essi si provvederà con successivi provvedimenti legislativi che potranno essere contrattua-

lizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle “clausole di flessibilità gestionale” che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera “F”, conformemente alla vigente disciplina contabile;

si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto al primo intervento del programma, per un ammontare pari a 348 milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 1.831 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3,

lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

“sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto al primo intervento del programma e che invece il completamento del programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66” ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea Fixed Air Defence Radar (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica militare.

Atto n. 347.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, ricorda che il Ministro della difesa, in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea *Fixed Air Defence Radar* (F ADR) e alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'aeronautica militare. Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di realizzare un aggiornamento dei sensori FADR volto a migliorare le prestazioni dei radar, a risolvere alcune criticità, soprattutto nel campo della *cyber resilience*, nonché a semplificare la gestione logistico-manutentiva dei sistemi stessi.

Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2030, comporterà un onere complessivo di 105 milioni di euro, suddiviso in due distinte *tranche* auto-consistenti.

In particolare, la scheda tecnica precisa che agli oneri relativi alla prima *tranche*, pari a 68 milioni di euro, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nello specifico a valere di quelle allocate sul capitolo 7120, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione del predetto Dicastero.

In proposito, segnala che il citato piano gestionale – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024 – reca uno stanziamento di circa 179,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 146,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 156 milioni di euro per l'anno 2024.

La scheda tecnica espone, altresì, la ripartizione dei costi relativi alla prima *tranche* da sostenere in ciascun esercizio finanziario interessato, ossia dal 2022 al 2030, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo » e costituisce la migliore previsione *ex ante* dell'iter contrattuale, giacché essa potrà essere rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda, invece, la seconda *tranche*, i relativi oneri ammontano a complessivi 37 milioni di euro, che risultano distribuiti sulle annualità 2024-2028 e sembrerebbero trovare copertura, secondo quanto indicato nel relativo prospetto di ripartizione dei costi a valere sul medesimo piano gestionale n. 4 del capitolo di spesa 7120 in precedenza citato. Si osserva al riguardo che la scheda tecnica, in apparente contraddizione rispetto a quanto testé segnalato, precisa che la realizzazione della predetta seconda *tranche* « sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere sia di nuovi fondi di investimento recati dalle prossime legge di bilancio, sia di distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione ». La scheda tecnica precisa, inoltre, che il programma sarà comunque gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero potrà essere rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica associata.

Ciò posto, appare opportuno innanzitutto precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del me-

desimo programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Tanto premesso, in primo luogo andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo in merito all'apparente incoerenza dianzi evidenziata circa l'individuazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della seconda *tranche* del programma, fermo restando comunque che non può costituire un'idonea forma di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il rinvio del reperimento delle occorrenti risorse finanziarie a successivi provvedimenti legislativi, ivi inclusa la legge di bilancio.

In secondo luogo, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. In particolare, considerato il non trascurabile divario esistente tra l'onere imputato allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 4 del capitolo 7120) con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente al momento della redazione dello schema di decreto (triennio 2021-2023), pari a 2 milioni di euro, e gli oneri ultra-triennali imputati al medesimo stanziamento – che raggiungono nell'anno 2030 un massimo di 23 milioni di euro – dovrebbe essere assicurato, per ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.

In terzo luogo, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulte-

riori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La Viceministra Laura CASTELLI assicura che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea *Fixed Air Defence Radar* (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica militare (Atto n. 347);

premessi che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la presumibile conclusione nel 2030, comporterà un onere complessivo stimato in 105 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in due *tranche*, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 68 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 37 milioni di euro;

il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo

limitatamente alla prima *tranche* del programma, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 37 milioni di euro, si limita a precisare che ad essi si provvederà subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse ad opera di successivi provvedimenti legislativi, ivi inclusa la legge di bilancio;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima *tranche* del programma, per un ammontare pari a 68 milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 37 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

“sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima tranche del

programma e che invece il completamento del programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo.

C. 3149 Buompane.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato contenente elementi di valutazione in merito alla sussistenza di taluni profili problematici dal punto di vista finanziario in relazione al testo in esame, nonché una nota dell'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze che riepiloga

gli elementi di valutazione trasmessi dalle altre amministrazioni competenti (*vedi allegato 2*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 18.35.

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

C. 2 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta pomeridiana.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel far presente che il parere del Governo sul provvedimento non è ancora ultimato, come era stato già comunicato al presidente ben prima dell'inizio della seduta, afferma che il Governo non potrà esprimere tale parere prima di domani mattina.

Paolo TRANCASSINI (FDI), sottolinea che quanto testé accaduto riveli come i rapporti tra la rappresentante del Governo e la presidenza non siano particolarmente sereni e che ciò determini conseguenze negative sul buon andamento dei lavori, posto che la Commissione è stata convocata pur nella consapevolezza di non poter proseguire questa sera l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), nel replicare alle osservazioni dell'onorevole Trancassini, fa presente che, nel momento in cui è stata convocata la seduta, il Governo aveva assicurato che avrebbe potuto esprimere questa sera le proprie valutazioni conclusive sul provvedimento. Soltanto poco dopo il Governo stesso ha invece comunicato informalmente di non essere nelle condizioni per esprimere tali valutazioni. Ritiene quindi del tutto condivisibile la decisione assunta dalla presidenza di non sconvocare la seduta già prevista, affinché il Governo potesse nella seduta stessa comunicare ai membri della Commissione le ragioni per le quali non è ancora nelle condizioni di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 18.40.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne
e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »)
(C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17,
COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009**

MEF - RGS - Prot. 16245 del 31/01/2022 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO III

Roma,

Prot. n.
Rif. prot. entrata n. 12966/2022
Allegati: 1
Risposta a Nota del

All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
All'Ufficio Legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: AC 1939-B. Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("Legge SalvaMare"). **Relazione tecnica.**

Si fa riferimento al provvedimento richiamato in oggetto, già approvato dalla Camera il 24 ottobre 2019 e successivamente approvato con modificazioni dal Senato il 9 novembre 2021 (A.S. 1571), e alla relativa relazione tecnica di passaggio, aggiornata dal Ministero della transizione ecologica in data 24 gennaio 2022, tenendo conto degli elementi forniti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con specifico riferimento all'articolo 8, comma 2.

Al riguardo, si restituisce **la relazione tecnica di passaggio positivamente verificata**, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Con riferimento all'articolo 6, comma 3 che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per l'avvio da parte del Ministero della transizione ecologica di un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, si concorda con il Servizio bilancio, nel presupposto che, ove non si intendano apportare modificazioni al testo, la riduzione del fondo speciale di parte corrente sia riferita all'accantonamento del Ministero della transizione ecologica, secondo la nuova denominazione assunta dal Dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che il triennio 2021-2023 sia da riferirsi al vigente triennio di bilancio 2022-2024 a cui imputare la spesa.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prof. Manotto

AC 1939-B

**“Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne
e per la promozione dell’economia circolare (« legge SalvaMare »)”****RELAZIONE TECNICA****(aggiornata ai sensi dell’art.17, comma 8, della legge 196 del 2009)****Articolo 1**

Il primo comma individua le finalità della legge; in ragione del carattere ordinamentale della disposizione, non si determinano profili di natura finanziaria.

Il secondo comma dell’articolo 1 del disegno di legge individua le definizioni applicabili, richiamando preliminarmente le definizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, aggiungendo le ulteriori, specifiche definizioni.

La disposizione contiene esclusivamente definizioni e, pertanto, non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

Articolo 2

L’articolo 2, comma 1, individua le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati: tali rifiuti sono equiparati ai rifiuti **delle navi ai sensi dell’articolo 2, par. 1, n. 3, della direttiva 883/2019**, fatte salve le specifiche disposizioni dettate dall’articolo in esame. **Si prevede che tali rifiuti sono conferiti separatamente** agli impianti portuali di raccolta **ai sensi del successivo comma 5; si tratta di una disposizione a carattere ordinamentale, pertanto non si generano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.** Il conferimento dei predetti rifiuti all’impianto portuale di raccolta si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 **e alle condizioni di cui all’articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

Con riferimento al comma 2, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di una disposizione a carattere ordinamentale.

Il comma 3 prevede che in caso di ormeggio di un’imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un’Autorità del sistema portuale, la gestione dei rifiuti pescati in mare rientra nel più generale sistema di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Fermo restando che le autorità di sistema portuale sono elencate all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e afferiscono ai porti elencati all’allegato A della medesima legge, mentre per gli altri porti l’autorità competente è l’Autorità marittima ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 182 del 2003, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la gestione di tali rifiuti rientra nella gestione dei rifiuti urbani i cui costi sono coperti da tariffa, che nel caso di specie viene specificamente disciplinata mediante il meccanismo tariffario che sarà predisposto dall’Arera come componente fissa della tariffa cui farà seguito la perequazione a favore dei soggetti interessati.

Il comma 4 prevede che nel caso in cui il comandante della nave **o il conducente del natante** che approda in un piccolo porto non commerciale, da intendere come un porto non rientrante tra quelli indicati nell’allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché tra quelli per i quali l’autorità competente è l’Autorità marittima ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 182 del 2003, i rifiuti accidentalmente pescati sono conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti; pertanto, per le medesime ragioni indicate sopra, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la copertura dei costi viene garantita mediante il sistema tariffario. La norma riprende il contenuto della nuova



direttiva 883/2019/UE che sostanzialmente conferma le previsioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del disegno di legge.

Il comma 5 dell'articolo in oggetto chiarisce che il conferimento di tali rifiuti, da parte di pescatori e/o utenti dei porti, avviene a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. **Si prevede che il predetto conferimento avvenga previa pesatura; tale disposizione non genera oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la pesatura sarà effettuata dagli impianti portuali che provvedono alle attività di competenza con i proventi delle tariffe corrisposte dai soggetti che conferiscono i rifiuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 182 del 2003.**

Il comma 6 riconduce i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti nei laghi, nei mari, nei fiumi e nelle lagune, anche attraverso campagne di pulizia, all'interno della categoria dei rifiuti urbani, mediante specifica novella dell'articolo **183, comma 1, let. b-ter)** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; si tratta di una norma definitoria, analoga a quelle contenute all'articolo 1, pertanto non emergono profili finanziari.

Al fine di evitare che i costi della gestione di tali rifiuti gravino esclusivamente sui pescatori e sugli utenti dei porti è previsto che i costi di gestione di tali rifiuti siano coperti da una componente della tariffa di gestione del servizio integrato dei rifiuti.

Nello schema di d.d.l. in oggetto i costi degli impianti portuali di raccolta concernente i rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o alla tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, determinata secondo i criteri e le modalità che verranno definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nell'esercizio delle funzioni alla medesima attribuite dall'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (così l'art. 2, commi 4 e 5 dello schema di d.d.l. in oggetto). I costi di gestione di rifiuti pescati accidentalmente verranno così computati nella tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ovvero nella tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013 e, in tal modo, non graveranno sugli utenti dei porti bensì su una platea di soggetti molto più vasta; di conseguenza, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo tali costi a carico dei soggetti cui la tariffa verrà applicata.

Per tale ragione al comma 7 è stato specificato che tale modalità di copertura dei costi è finalizzata a “distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo”; tale indicazione si limita a evidenziare la ratio del sistema tariffario individuato nel disegno di legge predisposto dal Governo, nel senso di assicurare la copertura dei costi che localmente si determineranno per effetto della legge in argomento mediante le risorse provenienti da una specifica componente aggiuntiva rispetto alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o alla tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, applicate appunto ai contribuenti nazionali nelle forme e secondo i criteri stabiliti dalla legge. Tale inciso presente nel comma 6 si limita pertanto a precisare in norma la logica del sistema di recupero dei costi di seguito specificato nel medesimo comma, pertanto non ha una reale portata innovativa del testo di legge in argomento.

Del pari, al comma 8 è stato previsto che negli avvisi di pagamento i costi per la raccolta dei rifiuti in mare saranno indicati in modo distinto rispetto alle altre voci; si tratta di un'attività che rientra nelle attribuzioni istituzionali dell'ARERA, la quale peraltro ha espressamente richiesto una disposizione in tal senso, nel corso dell'audizione svoltasi in VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati il 23 luglio 2019 (“l'Autorità prospetta, altresì, l'opportunità che sia espressamente prescritto nello stesso comma 4 dell'articolo 2 che la specifica componente tariffaria a copertura dei costi connessi alla gestione dei rifiuti pescati accidentalmente in mare sia indicata negli avvisi di pagamento”).

In particolare, la “Direttiva 883/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE”, prevede (art. 8, comma 2, lettera c), che ai rifiuti accidentalmente pescati “non si impone alcuna tariffa diretta”. Il regime premiale per



le navi che conferiscono, in un impianto portuale di raccolta, rifiuti pescati accidentalmente è, dunque, costituito dal fatto che - in riferimento a detta tipologia di rifiuti - le navi non pagheranno alcuna tariffa diretta, fermo in ogni caso restando il pagamento della tariffa indiretta, non legata né proporzionata ai rifiuti conferiti negli impianti portuali di raccolta. La Direttiva prevede, altresì, quale misura *“ulteriormente premiale”*, ed al fine di *“evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti”*, che gli Stati membri possano, ove ritenuto opportuno, coprire *“tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili”*. Per quanto riguarda l'attuazione del meccanismo tariffario in argomento, tale attività di regolazione rientra nelle competenze dell'Arera che ha già provveduto a compiere analoga attività per la tariffa del servizio idrico integrato per i comuni colpiti dal sisma, pertanto i tempi di realizzazione saranno oltremodo brevi, né su questo Arera ha rappresentato criticità in merito alle modalità di realizzazione, anche in ragione della particolare expertise in materia e tenuto conto che, come precedentemente detto, analoga attività è stata svolta in altri settori.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della regolamentazione attuativa dell'Arera, continua ad applicarsi l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 182 del 2003, sul regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave, attualmente in vigore, richiamato dal comma 4 del medesimo articolo 2, in forza del quale il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al comma 2 del medesimo articolo 8.

Pertanto, ferma restando la gratuità del conferimento dei rifiuti raccolti in mare, i maggiori oneri per il soggetto gestore dell'impianto portuale di raccolta relativo alla gestione di tali rifiuti saranno assorbiti nell'ambito dei costi dell'impianto di raccolta e coperti nell'ambito della tariffa per il conferimento dei rifiuti delle navi; all'entrata in vigore della disciplina regolatoria da parte dell'Arera, tali costi saranno spalmati sulla tariffa per tutti i contribuenti italiani per essere poi oggetto di perequazione a favore degli impianti portuali di raccolta interessati.

L'Arera in sede di audizione sull'AC 1939 in VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati, facendo riferimento a quanto già praticato per la tariffa del servizio idrico integrato, ha rappresentato che *“l'Autorità, al fine di dare compiuta attuazione alla norma in esame, procederà alla tempestiva istituzione di un apposito conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), alimentato dal gettito della componente tariffaria relativo al servizio integrato dei rifiuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, e al conseguente avvalimento della stessa CSEA per la gestione del meccanismo regolatorio derivante dall'applicazione della disposizione in questione, che consiste nella riassegnazione delle somme così riscosse su tutto il territorio nazionale nei confronti delle Autorità portuali, che sostengono i costi della gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare”*.

Infatti la gestione dei rifiuti in argomento, essendo equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi, rientra nella competenza del locale impianto portuale i cui costi di gestione sono coperti dalla tariffa in fase di prima applicazione della normativa in argomento ovvero, dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina da parte dell'Arera, da quota parte della Tari in una voce ad hoc nell'ambito dei costi fissi della tariffa.

Pertanto, è da considerare che l'attività di raccolta dei rifiuti in mare si concentra soprattutto nei mesi estivi, talché l'entrata a pieno regime della disciplina avverrà in tempo utile per la definizione del nuovo sistema tariffario da parte dell'Arera.

Per quanto riguarda i rifiuti nelle acque interne, essendo equiparati ai rifiuti urbani, gli stessi rientrano nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti ordinariamente svolta dai comuni, pertanto in sede di prima applicazione della normativa in argomento verrà applicata la disciplina dei rifiuti urbani; all'atto dell'emanazione della disciplina da parte dell'Arera, i costi associati a tale gestione saranno posti a carico della tariffa per tutti i contribuenti come quota fissa della tariffa stessa, i cui importi saranno poi attribuiti ai Comuni interessati mediante il meccanismo perequativo sopra richiamato che sarà predisposto dall'Arera.

Si prevede infine che l'Autorità svolga attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 8. Tale disposizione



appare perfettamente coerente con l'impianto considerato nella legislazione in esame e risulta coerente con gli atti già formalmente assunti dall'Autorità. Infatti, l'espressa attribuzione all'Autorità di specifici poteri di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse derivanti dal meccanismo perequativo – previsione peraltro auspicata dalla stessa Autorità nella Memoria 23 luglio 2019, 327/2019/I/rif, predisposta per la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera – risponde all'obiettivo di assicurare che il gettito della prevista componente tariffaria perequativa sia destinato alla precisa finalità per la quale la medesima è stata istituita. Pertanto, non si determinano effetti negativi sulla finanza pubblica.

L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede elementi di premialità nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo. Tale previsione di premialità è volta a incentivare e valorizzare condotte (come la raccolta, la separazione ed il conferimento dei rifiuti di plastica) che, pur comportando un appesantimento della normale, e già intensa, attività di pesca, si palesano come virtuose per la collettività. Tali misure premiali saranno individuate e applicate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

L'articolo 3 illustra le modalità di organizzazione delle campagne di pulizia volontarie. **Si precisa che i rifiuti possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici; si tratta di una disposizione a carattere ordinamentale, senza pertanto oneri aggiuntivi a carico della spesa pubblica.** Tali campagne possono essere organizzate di ufficio, o su istanza presentata all'Autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con un decreto del Ministro **della transizione ecologica** di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, prevedendo il parere della Conferenza Unificata. Nelle more dell'adozione di tale decreto, le campagne possono essere avviate dopo 30 giorni dalla presentazione dell'istanza all'autorità competente. E' in ogni caso riservata alla predetta Autorità competente la possibilità di adottare provvedimenti motivati di divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività medesima ovvero di adottare prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle attività stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti. Vengono altresì specificati i soggetti che possono promuovere le campagne di pulizia in mare: si tratta di una norma ordinamentale, priva di ricadute sulla finanza pubblica.

Fermo restando che la disposizione prevede una mera facoltà di organizzare le campagne di pulizia, le stesse saranno attuate dai soggetti promotori della campagna con proprie risorse, in considerazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17.

Per quanto riguarda le campagne organizzate dai soggetti privati, che la norma assoggetta ad un regime di autorizzazione e prescrizioni da parte dell'autorità competente, si conferma che tale regime di atti di assenso preventivo delle amministrazioni sono assicurate ad invarianza della spesa, ai sensi della clausola di invarianza finanziaria prevista nella medesima norma.

Con riferimento all'ultimo periodo del comma 3, trattasi di una mera disposizione facoltizzante in capo agli enti gestori delle aree marine, pertanto non si determinano effetti vincolanti sul bilancio; in ogni caso, gli enti gestori delle aree marine protette potranno svolgere iniziative di comunicazione e di educazione ambientale nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio. Le aree marine protette ricevono annualmente un contributo da parte dello Stato, proveniente dal riparto delle risorse previste al capitolo 1551 "Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi" dello stato di previsione del Ministero **della transizione ecologica**.

La copertura dei costi di gestione associati ai rifiuti volontariamente raccolti, in virtù del rinvio operato dall'articolo 3, comma 3, all'articolo 2, verrà posta a carico del sistema tariffario; di conseguenza non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo tali costi a carico dei soggetti cui la tariffa verrà applicata.

Articolo 4

L'articolo 4, al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, in conformità con la gerarchia dei rifiuti di cui al



decreto legislativo n. 152 del 2006, attribuisce al Ministro **della transizione ecologica** il potere di stabilire, nel rispetto dell'articolo 184-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri e le modalità sulla base dei quali i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti.

Tali attività rientrano già nella competenza di questo Dicastero e saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di talché non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5

La proposta di cui al comma 1 è di inserire nell'ordinamento vigente un'ulteriore possibile modalità di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate; si tratta in realtà di una facoltà già oggi prevista a legislazione vigente e, in particolare, dalla circolare n. 8838 del 20 maggio 2019 della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di fornire ai soggetti interessati un ventaglio di alternative rispetto alla mera gestione di tali biomasse come rifiuti urbani.

Attualmente, dato l'obbligo in capo alle amministrazioni comunali o al concessionario/gestore della spiaggia di garantire la pulizia delle spiagge e degli accumuli dai rifiuti di origine antropica, in assenza di interventi di cernita rispetto a tali rifiuti le biomasse vegetali spiaggiate sono anch'esse trattate come rifiuti e rientrano pertanto nel servizio di gestione comunale dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In tal modo, i concessionari ovvero, laddove non presenti, il Comune competente per territorio si fanno carico degli oneri di smaltimento di tali rifiuti.

La finalità della norma è quella di prevedere ulteriori modalità di gestione di tali biomasse vegetali spiaggiate, quali il mantenimento o la remissione nell'ambiente naturale; i relativi oneri saranno pertanto a carico di tali soggetti. Si tratta nel caso del concessionario di oneri a carico del medesimo, senza pertanto determinare effetti sulla finanza pubblica, mentre nel caso del Comune si tratta di una facoltà rimessa a una propria scelta discrezionale, operata anche compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio, tenendo conto in ogni caso che il mancato ricorso alle operazioni previste al comma 1 mantiene fermo l'avvio di tali rifiuti agli impianti di trattamento/smaltimento come già previsto a legislazione vigente, i cui oneri sarebbero comunque a carico dei Comuni medesimi.

In particolare viene considerata la possibilità di reimmettere in mare il suddetto materiale. Tale attività dovrà prevedere un periodo di attività sperimentale finalizzato a valutare l'idoneità dell'operazione nei siti specifici; gli esiti di tale sperimentazione saranno oggetto di valutazione degli enti tecnico scientifici competenti, in particolare del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, in linea con le competenze degli Enti del Sistema previste a legislazione vigente; tra l'altro si tratta di attività già in corso nell'ambito dei progetti sperimentali LIFE nei quali sono coinvolti gli enti dell'SNPA. Tale modalità di gestione diminuirà gli oneri relativi all'invio di tale biomasse agli impianti di trattamento dei rifiuti, riconducibili comunque alla tariffa senza effetti sulla finanza pubblica;

Il comma 2 specifica in particolare la gestione di materiali "accumuli antropici" costituiti da materiale vegetale, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree. Ai fini di ripascimento degli arenili viene prevista la possibilità di riprendere il materiale inerte sottoponendo gli accumuli ad opportune operazioni di vagliatura. Tale operazione di recupero sarà valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, sgravando in tal caso i gestori degli arenili dalle incombenze e dai connessi oneri relativi all'invio di tale materiale agli impianti di trattamento dei rifiuti per effetto della minore quantità di rifiuti prodotti da destinare a trattamento/smaltimento; peraltro, la sabbia in tal modo recuperata potrà essere utilizzata per il ripascimento dell'arenile, evitando di provvedervi attraverso un intervento ad hoc di ripascimento mediante acquisto di materiale sabbioso idoneo proveniente da altri siti.

Con riferimento all'Autorità competente indicata al medesimo comma 2, si tratta dell'Autorità come definita dal decreto n. 173 del 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e



del mare, specificamente all'articolo 2, comma 1, lettera a): "autorità competente: la regione costiera nel cui territorio avviene l'immersione dei materiali di cui all'articolo 1 ovvero il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del nulla osta da parte degli enti di gestione delle aree marine protette o dell'ente parco, per le autorizzazioni relative ad immersioni deliberate in mare ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394". Il comma 2 secondo periodo fa quindi riferimento alle disposizioni di cui al citato decreto per l'esclusione del materiale sabbioso, pertanto non introduce nuove incombenze in capo ai soggetti interessati ulteriori rispetto a quelle già previste a ordinamento vigente.

Si precisa che il comma 2 prevede espressamente apposita clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento al comma 3, si prevede che i prodotti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale oggetto delle operazioni di gestione ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 152 del 2006 volte a rimuovere i rifiuti frammisti di origine antropica rientrano tra i materiali agricoli e forestali che ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono esclusi dalla disciplina sui rifiuti. Rimane comunque ferma la configurazione dei rifiuti frammisti di origine antropica nell'ambito della categoria dei rifiuti. Alle attività di cui al citato articolo 183 provvederà il concessionario ovvero il Comune competente per territorio, a seconda dei casi; quest'ultimo vi provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto peraltro conto che ad oggi la gestione di tali materiali vegetali frammisti ad altri materiali di origine antropica rientra nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, che in tal modo verrebbe "alleviato" del materiale vegetale in argomento in forza della disposizione in esame.

Si prevede altresì che le regioni individuino criteri e modalità per la raccolta, gestione e riutilizzo dei materiali in argomento; si tratta di attività che rientrino nelle proprie attribuzioni e su cui peraltro stanno già procedendo in tal senso, come nel caso della Regione Liguria cui l'ISPRA aveva fornito specifiche indicazioni con nota n. 1128 del 9 gennaio 2014.

Le attività previste per l'ISPRA rientrano nelle attribuzioni istituzionali di tale Istituto ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 132 del 2016, peraltro in una materia di stretta pertinenza (come evidenziato nella nota sopra citata del 9 gennaio 2014), pertanto potrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6

La direttiva quadro acque 2000/60/CE garantisce la protezione ed il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, per cui le misure introdotte con il presente articolo per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi possono rientrare nell'ambito del Programma di misure, di cui all'art. 11 della direttiva medesima, predisposto per ciascun Piano di gestione di bacino idrografico per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dalla medesima DQA. Si tratta di una previsione ordinamentale che incide sulla pianificazione di bacino, priva di effetti per la finanza pubblica.

In relazione a queste misure, il comma 2 prevede che sia il Ministero della transizione ecologica ad avviare un "Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi", per cui modalità, tempi e soluzioni per l'attuazione della norma saranno specificate nel suddetto Programma triennale.

La stessa disposizione normativa, al comma 3 prevede che per la copertura degli oneri relativi alle attività di cui al programma sperimentale triennale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pertanto, non si determinano ricadute negative per la finanza pubblica.



Al riguardo, si rappresenta che a titolo esemplificativo nelle campagne di raccolta dei rifiuti nei fiumi già attuate, in media sono previsti oneri pari a 170.000 euro circa per il posizionamento delle barriere e il recupero dei rifiuti. In tal senso il programma sperimentale potrà prevedere il finanziamento di circa una decina di interventi, con le risorse stanziare dal comma 3.

Articolo 7

La norma prevede l'emanazione di un decreto ministeriale con il quale saranno adottate le linee guida cui dovranno conformarsi le attività tecnico-scientifiche richiamate nella disposizione in argomento. Si precisa che il decreto verrà predisposto dalla Direzione generale **patrimonio naturalistico e mare**, competente per materia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 128 del 2021 **“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”**, che pertanto utilizzerà le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8

L'articolo 8, **comma 1**, prevede la possibilità di organizzare campagne di sensibilizzazione della collettività in coerenza con gli obiettivi della presente legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2017 e degli obiettivi contenuti nell'Agenza 2030 per lo sviluppo sostenibile. Le disposizioni di cui **al comma in esame**, peraltro declinate come mera facoltà, saranno attuate dalle amministrazioni coinvolte che provvedono all'eventuale organizzazione di tali campagne di sensibilizzazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 8, **comma 2**, volto a dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, dispone che siano previste a cura delle Autorità portuali o dei comuni adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore.

Il comma è corredato di una specifica clausola di invarianza, che si aggiunge alla generale clausola di invarianza, riferita all'intero provvedimento, recata dall'articolo 17.

Gli adempimenti previsti dal comma 2 dell'articolo in esame non determinano per le Autorità di sistema portuale innovazioni apprezzabili rispetto quanto già previsto, a legislazione vigente, dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 197 del 2021, e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, gli adempimenti in carico ai Comuni territorialmente competenti, trattandosi di attività alternative rispetto a quelle delle Autorità di sistema portuale che saranno poste in essere per le aree non comprese nella competenza territoriale di tali Autorità, risultano di trascurabile entità e comunque non alterano gli equilibri di bilancio degli enti territoriali interessati, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9

In relazione all'articolo 9 riguardante l'educazione ambientale, le attività previste a carico delle istituzioni scolastiche rientrano pienamente nelle tematiche che dovranno essere sviluppate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica istituito dalla legge 20 agosto 2019, n. 92.

Infatti, l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 92/2019 annovera tra i contenuti che dovranno essere sviluppati “l'educazione ambientale, lo sviluppo eco-sostenibile e la tutela del patrimonio ambientale”, in coerenza con i programmi scolastici dei vari gradi e ordini scolastici e attraverso l'individuazione di specifici obiettivi di apprendimento.

Pertanto, le istituzioni scolastiche potranno far fronte alle attività di educazione ambientale nell'ambito dell'orario annuale destinato all'insegnamento dell'educazione civica (33 ore annue) e nel quadro delle risorse umane e finanziarie destinate a tale insegnamento dalla legge 92/2019.



Articolo 10

La disposizione modifica l'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo n. 171 del 2005, prevedendo che in occasione della "giornata del mare" riconosciuta dalla Repubblica italiana l'11 aprile di ogni anno ai sensi del comma 1 del citato articolo 52 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possano promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare, "anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare". Si tratta di una precisazione circa l'ambito cui dette iniziative intervengono, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11

In ossequio ad una delle finalità della presente proposta di legge, ovvero di diffondere modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla loro corretta gestione, si è ritenuto di prevedere l'adozione di misure atte ad incentivare comportamenti sempre più rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente marino e costiero da parte degli imprenditori ittici. Tali misure prevedono l'attribuzione di un riconoscimento ambientale, attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca, agli imprenditori ittici che si impegnano ad utilizzare, nell'esercizio dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura, materiale di ridotto impatto ambientale ovvero che partecipino a campagne di pulizia del mare ovvero conferiscano rifiuti accidentalmente pescati. Con decreto di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il **Ministro della transizione ecologica**, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per tale riconoscimento.

Le disposizioni di cui all'articolo **in argomento** saranno attuate secondo le modalità individuate con il citato decreto del **Ministro della transizione ecologica**, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il riconoscimento ambientale verrà rilasciato ai sensi del predetto decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come specificato all'articolo 17 del disegno di legge in esame. La stessa si concretizzerà nel rilascio all'imprenditore ittico virtuoso di un'attestazione di virtuosità ambientale che certifichi l'impegno profuso in favore del risanamento dell'ecosistema.

Istituti consimili risultano peraltro già disciplinati da disposizioni normative vigenti, quali ad esempio il regolamento per *"l'attuazione dello schema nazionale volontario denominato "Made green in Italy"*, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 56/2018 ed il regolamento *"recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentari, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 142/2017.

In particolare, tale previsione individua il riconoscimento ambientale, di cui al comma 1 del medesimo articolo, come un possibile presupposto per il programma di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tale ultima disposizione disciplina i casi nei quali è possibile intervenire in modo "premiale" nel sistema dei punti previsti per la "licenza di pesca". Il comma pertanto non individua uno strumento idoneo in sé a intervenire autonomamente sul sistema dei punti della licenza di pesca previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ma solo un elemento da valutare nel caso di configurazione dell'ipotesi prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, si rappresenta che le attività ivi previste rientrano nelle attribuzioni istituzionali del **Ministero della transizione ecologica**, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 128 del 2021 **"Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica"**, specificamente della **Direzione generale per l'economia circolare** (ai



sensi dell'art. 10, comma 1, let. b) concernente “gestione integrata del ciclo dei rifiuti” e i) concernente “riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al sistema europeo di eco-gestione ed audit (EMAS), nonché promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale e dell'impronta ambientale”), della Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (art. 9, comma 1, let. l), “sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino, e all'inquinamento marino prodotto dalle attività economico-marittime; valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi”).

Premesso che i compiti previsti dalle norme in esame rientrano nelle attribuzioni istituzionali delle Direzioni competenti del Mite ai sensi della normativa vigente, tali attività verranno svolte mediante le risorse umane a disposizione delle citate Direzioni, con oneri relativi alle competenze fisse e accessorie a carico del capitolo 4101 con uno stanziamento pari a 2,3 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (programma “Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile” della Direzione generale EC), del capitolo 1351 con uno stanziamento pari a 6,2 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (programma “Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino” della Direzione generale PNM).

Con riferimento alle esigenze di funzionamento, si rappresenta che le stesse troveranno imputazione sui capitoli di beni e servizi delle citate Direzioni Generali del Ministero della transizione ecologica, specificamente sul capitolo 2121 (Direzione generale EC) con uno stanziamento pari a 0,2 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nonché sul capitolo 4111 con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Le attività di competenza Mipaaf rientrano nelle competenze del Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, specificamente della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, let. b), che prevede tra le attività del citato Dipartimento quelle in materia di “programmazione nazionale in materia di pesca e acquacoltura disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici”.

Le attività in argomento verranno svolte mediante le risorse umane a disposizione del citato Dipartimento, con oneri relativi alle competenze fisse e accessorie a carico del capitolo 1871 con uno stanziamento pari a 14,5 milioni di euro circa per il 2022, 12,6 milioni di euro circa per il 2023 e 11,8 milioni di euro per il 2024, mentre le esigenze di funzionamento saranno a carico del capitolo 1932 con uno stanziamento pari a 0,5 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Il comma 3 prevede la facoltà per i Comuni di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti. Trattandosi di una facoltà riconosciuta in capo ai Comuni di prevedere tale sistema incentivante, la disposizione non vincola il bilancio degli enti locali eventualmente interessati e pertanto non si determinano ricadute negative sulla finanza pubblica.

Articolo 12

La presente disposizione mira a facilitare la gestione ambientalmente virtuosa dei prodotti contemplati ponendo a carico dei produttori i conseguenti adempimenti; pertanto dalla norma non derivano effetti a carico della finanza pubblica.

Articolo 13

La norma, che detta criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione, ha carattere ordinamentale e procedimentale e, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 14

L'articolo non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto l'emanazione del decreto è già prevista dall'art. 111 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per il quale si fissa unicamente un termine per l'emanazione dello stesso.

Articolo 15

La norma prevede l'istituzione presso il **Ministero della transizione ecologica**, di un Tavolo interministeriale di consultazione permanente, al fine di coordinare l'azione di contrasto all'inquinamento marino. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che ai sensi del comma 4 ai componenti del tavolo interministeriale non sono corrisposti, a titolo di indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Viene espressamente previsto che dall'attuazione dell'articolo in argomento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16

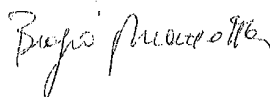
La norma prevede la trasmissione da parte del Ministro **della transizione ecologica** alle Camere di una relazione sulla attuazione della legge, entro il 31 dicembre di ogni anno; si tratta di una norma a contenuto informativo, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 17

Prevede la clausola d'invarianza finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

31/01/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



ALLEGATO 2

Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo (C. 3149 Buompane).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

MEF - RGS - Prot. 13660 del 25/01/2022 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO IX

Roma,

All' Ufficio legislativo economia

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 278961/2021
Allegati:
Risposta a Nota del:

SEDE

OGGETTO: A.C. 3149 - Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo –
Testo e Dossier del Servizio bilancio dello Stato.

Si fa riferimento al **Testo** della proposta di legge indicata in oggetto, con la quale si propone di sostituire il titolo VIII della parte seconda del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di introdurre una nuova disciplina degli enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo, nonché al **Dossier** predisposto dal Servizio bilancio dello Senato, pervenuti per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue.

Il Servizio bilancio del Senato, in merito ai profili di quantificazione degli oneri finanziari del provvedimento, **nel Dossier** chiede delucidazioni sugli impatti finanziari del medesimo.

In proposito, in via preliminare, considerato che talune disposizioni risultano suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si rappresenta la necessità che il provvedimento sia accompagnato da una idonea relazione tecnica – conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e della Circolare MEF-RGS n. 32 del 2010 – recante la quantificazione degli oneri e la pertinente copertura finanziaria, o, comunque, in caso di asserita neutralità finanziaria, comprovante la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle

relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

Si evidenzia, altresì, che la relazione tecnica richiesta dovrà riguardare l'intero complesso normativo in argomento e dovrà essere riferita ad ogni singola disposizione, esplicitando, tra l'altro, le attività già svolte dalle Amministrazioni interessate mediante utilizzo di risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente e le nuove attività introdotte dal provvedimento in esame, le quali, ai sensi della citata legge n. 196 del 2009, necessitano di adeguata quantificazione e idonea copertura finanziaria.

La necessità di acquisire la Relazione tecnica è importante anche al fine di rispondere alla richiesta avanzata dal Senato circa la necessità di acquisire le adeguate informazioni in merito all'efficacia e alle funzionalità delle nuove procedure di riequilibrio finanziario nel loro complesso, rispetto a quelle previste a legislazione vigente: ciò al fine di escludere qualsiasi eventuale impatto negativo sulla finanza pubblica.

Con riferimento, poi, alla richiesta del Senato esplicita sulle disposizioni che hanno prettamente riflessi finanziari si esprime di seguito il parere di competenza, e si rinvia alle valutazioni, nel prosieguo sul testo complessivo.

Al riguardo, **nel rinviare anche alle valutazioni del Ministero dell'interno**, si fa presente quanto segue:

- **articolo 240** che prevede la definizione e l'aggiornamento del quadro di valutazione della situazione finanziaria degli enti locali.

In proposito, il richiamo all'articolo 240 è inconferente e, verosimilmente, il riferimento corretto è l'articolo 244 (Quadro di Valutazione).

- **articolo 244 (Quadro di Valutazione)**

Nel merito dell'articolo, il quadro di valutazione è costituito da un insieme di indicatori, finalizzati ad individuare squilibri di carattere finanziario, economico o patrimoniale. Il quadro di valutazione è elaborato dal TARF ed è un allegato al bilancio di previsione e al rendiconto ed è aggiornato con cadenza almeno triennale.

Fermo restando la necessità di un'apposita relazione tecnica al riguardo, al fine di valutare compiutamente nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si osserva quanto segue.

Il comma 4 prevede che il quadro di valutazione sia elaborato dal tavolo nazionale per il risanamento degli enti locali (TARF), successivamente adottato dal Ministero dell'Interno, si tratta di un documento che è elaborato ogni tre anni ed è allegato al bilancio di previsione e al rendiconto.

Si ravvisa sul punto la necessità di un raccordo con il piano degli indicatori che è un allegato al rendiconto di gestione di cui al D.M. Interno del 22 dicembre 2015 ed è trasmesso alla BDAP.

Si ritiene, inoltre, che l'abbinamento con la banca dati del Siope+ non apporti ulteriori informazioni rispetto a quelle messe a disposizione dalla BDAP per l'analisi degli squilibri.

Il set degli indicatori, approvato con DM Interno del 28 dicembre 2018, sulla base del vigente articolo 242 del TUEL, è sostituito dal quadro di valutazione, che dovrà contenere indicatori atti a misurare gli squilibri finanziari e gli squilibri economici.

Si esprimono perplessità circa la procedura di raccordo tra il quadro di valutazione predisposto dal Tarf e l'attivazione della procedura da parte della Corte dei conti.

Inoltre, si esprimono perplessità sull'adeguata rappresentazione degli indicatori relativi agli squilibri finanziari con riferimento in particolare ai seguenti:

- *Il disordine nella gestione del patrimonio edilizio e del catasto;*
- *Le carenze organizzative;*
- *L'elevato livello del contenzioso;*
- *Applicazione del regime di salvaguardia. Con riferimento a quest'ultimo aspetto non è chiaro cosa si intenda per applicazione del regime di salvaguardia.*

Si esprimono perplessità, inoltre, sui seguenti indicatori relativi agli squilibri economici, che non appaiono di facile quantificazione:

- *grave dissesto idrogeologico;*
- *difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico o della convivenza.*

Il comma 3 prevede che gli indicatori siano corredati delle soglie di riferimento per l'individuazione degli enti locali in situazioni di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo, nonché delle soglie utili a promuovere buone pratiche per la sana gestione degli enti locali.

Al riguardo, si esprimono perplessità sulla concretezza e contezza di utilizzare indicatori e soglie atte a raffigurare buone pratiche di sana gestione.

• **articolo 246 (Obblighi di segnalazione da parte dei creditori qualificati)**

La proposta normativa prevede che l'INPS sia obbligata, pena la perdita del diritto di prelazione, ad avvisare l'ente locale che l'esposizione debitoria nei suoi confronti ha superato un livello superiore a sei mesi.

Al riguardo, nel rappresentare che la disposizione può comportare degli oneri a carico dell'INPS e pertanto della finanza pubblica, non quantificati né coperti, si evidenzia che i crediti di cui trattasi sono quelli previdenziali garantiti ex art. 38 della Costituzione che prevede che "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in

caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato". Su tale previsione costituzionale si fonda il sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie, il cui scopo è quello di predisporre una tutela rivolta sia ai lavoratori subordinati, sia ai produttori di redditi da lavoro autonomo e libero professionale, ovvero ai loro superstiti, nel momento in cui sorge il bisogno di disporre di mezzi adeguati per far fronte a eventi come la vecchiaia, l'invalidità, la malattia, la disoccupazione involontaria e l'infortunio, ovvero la morte.

Pertanto, la perdita del diritto della prelazione dell'INPS oltre ad essere potenzialmente onerosa per l'Istituto stesso e quindi per la finanza pubblica, potrebbe, altresì, comportare una riduzione delle tutele rivolte ai lavoratori dall'art. 38 della Costituzione.

Si esprime parere contrario.

- **Articolo 248 (Relazione sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali)**

Il comma 1 prevede che la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisponga, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione contenente una valutazione finanziaria, economica e patrimoniale del comparto degli enti locali del proprio territorio, avvalendosi, oltre alle specifiche attività istruttorie, del sistema informativo di cui all'articolo 249, comma 4.

Ulteriori disposizioni della proposta di legge in esame¹ sembrano prevedere ulteriori funzioni non rientranti, a normativa vigente, nell'ambito di quelle ordinariamente poste a carico della Corte dei conti.

Al riguardo, per quanto di competenza, appare necessario che la proposta venga corredata di idonea relazione tecnica in grado di assicurare che le attività previste dal provvedimento in esame, laddove non già rientranti nei compiti istituzionalmente previsti della Corte dei conti, possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rinvia anche alle valutazioni della Corte dei conti e del Ministero dell'interno.

¹ Fra questi si segnala l'articolo 245, comma 3, che prevede un obbligo di informativa da parte degli enti locali alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; l'articolo 246, comma 1, con cui si prevede che i creditori qualificati segnalino l'esposizione debitoria degli enti locali alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l'articolo 248-bis, comma 1, in base al quale, nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 248-bis, se le competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli equilibri di bilancio deferiscono l'ente locale, con propria deliberazione, ai Tavoli, nazionali o regionali, per il risanamento finanziario degli enti locali.

- **Articolo 249 (integrazione BDAP)**

La banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è integrata con un'apposita sezione denominata “Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali” (BDAP-EFEP), per la gestione e la completa digitalizzazione delle procedure di criticità finanziaria e di squilibrio eccessivo.

Parere contrario con riferimento al comma 3, che rinvia ad un apposito decreto la definizione della struttura tecnico-informatica della sezione BDAP-EFEP in quanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009 le modalità di acquisizione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati riguardanti gli enti territoriali sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, l'Agenzia per l'Italia Digitale, e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. E' pertanto sufficiente che la proposta normativa preveda l'istituzione della sezione denominata “Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali” (BDAP-EFEP).

Con riguardo al comma 4, si rappresenta che, l'acquisizione delle informazioni BDAP da parte della Corte dei conti è disciplinata da apposita convenzione RGS/CdC. Pertanto non è necessario prevedere a tal fine un ulteriore sistema informativo open data, aggiuntivo rispetto a quello già previsto per i dati BDAP, destinato ad essere aggiornato a seguito dell'istituzione della sezione denominata “Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali”.

Da ultimo si segnala che, come peraltro evidenziato dal Servizio bilancio, è necessario acquisire utili elementi volti a confermare la possibilità di dare attuazione alla disposizione in esame nell'ambito delle dotazioni finanziarie, strumentali e di personale delle amministrazioni pubbliche disponibili a legislazione vigente.

- **Articolo 250 (Istituzione, composizione e attività del TARG e dei TARRF)**

La disposizione prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del TARG (Tavolo nazionale per il risanamento finanziario degli enti locali) e dei TARRF (tavoli regionali per il risanamento finanziario degli enti locali) ai quali sono affidate attività di supporto, valutazione, approvazione e monitoraggio dei piani di risanamento di cui ai capi II e III.

Il comma 8 stabilisce che ai componenti dei TARF e dei TARRF non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese. Il comma 9 stabilisce che il TARF si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della Commissione per la finanza e degli organici degli enti locali di cui all'articolo 155.

Al riguardo, per quanto di competenza, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare necessario che la proposta venga corredata di idonea relazione tecnica in grado di confermare l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza dimostrando l'idoneità, ai fini della copertura finanziaria, delle risorse disponibili a legislazione vigente da destinare allo scopo.

Andrebbe, altresì, confermata la sostenibilità dell'avvalimento, da parte dei tavoli per il risanamento degli enti, delle richiamate strutture ministeriali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Da ultimo, con riferimento alla clausola di esclusione degli oneri di partecipazione espressa al comma 8, si fa rilevare l'incompletezza della medesima che, pertanto, andrebbe sostituita con l'inserimento della seguente formulazione "... ai componenti dei TARF e TARRF non è corrisposto nessun compenso, gettone di presenza, rimborso spese ed altri emolumenti comunque denominati".

- **Art. 251 (Finalità della procedura di risanamento finanziario)**

Il comma 3 prevede che "Nel corso della procedura per il risanamento finanziario, all'ente locale è garantita la neutralizzazione dell'impatto delle manovre finanziarie sul proprio comparto" e il comma 4 stabilisce che: "La procedura di risanamento finanziario tiene conto dell'esigenza di assicurare mezzi sufficienti per l'adempimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale".

Al riguardo, si fa presente che i commi 3 e 4 comportano maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria, pertanto si esprime parere contrario.

Pertanto, circa l'adeguatezza delle misure per finanziare le funzioni fondamentali, si segnala che il legislatore ha avviato a partire dal 2021, tramite il fondo di solidarietà comunale, un percorso per garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali e il progressivo raggiungimento dei LEP per i servizi sociali (prevedendo risorse complessive dal 2021 al 2029, sia per le regioni ordinarie che per le autonomie speciali, per circa 4,223 miliardi e, a regime, a partire dal 2030, per 651 milioni), per gli asili nido (la dotazione delle risorse a regime dal 2022 al 2026 è pari a 1 miliardo e 275 milioni e dal 2027 è di 1 miliardo e 100 milioni) e per il trasporto disabili (con una dotazione

complessiva delle risorse per 360 milioni per le annualità dal 2022 al 2026 e, a regime dal 2027, per 120 milioni).

Le risorse citate sono previste dall'articolo 1, comma 449, della legge 232 del 2016 e rifinanziate per effetto dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

Per le restanti funzioni fondamentali sono ancora in corso i lavori per la definizione dei LEP o del livello minimo del servizio da garantire.

Pertanto, oltre a problemi di copertura finanziaria, la norma risulta allo stato di difficile applicazione.

- **Art. 254 (Fase di attivazione della procedura di risanamento per criticità finanziaria)**

L'articolo in esame scandisce la fase di attivazione della procedura per criticità finanziaria. I termini previsti sono tutti perentori.

Circa la lettera b), che prevede la nomina di un commissario esperto (c.d. assessore al risanamento), si esprime parere contrario, perché la norma comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza degli enti locali, fermo restando la necessaria relazione tecnica.

Sulla lettera c), che prevede l'individuazione da parte del TARF e dei TARRF, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvio della procedura di risanamento finanziario, in accordo con l'ente locale sottoposto alla medesima procedura, di un ente locale con caratteristiche omogenee al quale sono affidate funzioni di tutoraggio nel corso della stessa procedura, secondo il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello, *occorre adeguata relazione tecnica che dimostri l'assenza di oneri per la finanza pubblica per le funzioni di tutoraggio.*

- **Articolo 258 (Fase di attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo)**

L'articolo in commento prevede la convocazione dell'ente locale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Entro lo stesso termine il TARF e i TARRF nominano un commissario esperto di contabilità pubblica, il cui compenso è posto a carico del bilancio dell'ente locale, chiamato a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 262. Analogamente alla procedura di risanamento per criticità finanziaria, è prevista l'individuazione di un comune con funzioni di tutoraggio.

L'assessore al bilancio, che assume le deleghe al bilancio, al patrimonio e alle società partecipate, è affiancato, in questo caso, da un gruppo di supporto indicato dal TARF o dal TARRF. L'approvazione del PRSE (piano di risanamento per squilibrio eccessivo) da parte dell'ente locale è prevista nei centottanta giorni successivi.

Sono, inoltre, previsti il pagamento, da parte del commissario, entro sessanta giorni dall'avvio della fase di attuazione della procedura, delle somme indicate nel PRIL approvato e la redazione del rendiconto della gestione, da parte del commissario, entro i successivi sessanta giorni.

Il rendiconto di gestione è sottoposto, entro cinque giorni, all'approvazione della giunta e, entro i successivi trenta giorni, del consiglio dell'ente locale.

Circa la nomina del commissario e del gruppo di supporto qualificato si rappresenta che la norma determina oneri non quantificati e non coperti a carico dei bilanci comunali.

Inoltre, sono suscettibili di determinare oneri le funzioni di tutoraggio a carico di altri enti locali di supporto alla procedura in esame.

Infine, appare opportuno segnalare, che il rapporto intercorrente tra l'attività dei TARF e della Corte dei conti si sovrappone, creando confusione procedimentale e incidendo negativamente sui tempi di risanamento.

- **Art. 268 (Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo)**

In particolare, il comma 1 dispone che “Per gli enti locali per i quali è stata attivata la procedura di risanamento per squilibrio eccessivo, di cui al capo IV, lo Stato prevede un finanziamento a valere su un apposito fondo di investimenti, denominato “Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo”, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.”

Al riguardo, si fa presente che la proposta determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato non quantificati e privi di copertura finanziaria. Pertanto, si esprime parere contrario.

Si rileva, al pari di quanto segnalato dal Servizio bilancio del Senato, che la norma non prevede una dotazione iniziale del Fondo. La norma, inoltre, dispone che i criteri per l'accesso al Fondo siano stabiliti con decreto ministeriale.

Per quanto riguarda il Testo, si conferma la necessità che sia adeguatamente supportato dalla relazione tecnica che dia dimostrazione degli effetti finanziari che possono discendere dall'intero provvedimento.

Occorre, preliminarmente, evidenziare nel merito circa l'efficacia del provvedimento che non sono definiti chiaramente i criteri di individuazione delle criticità finanziarie, riproponendo parimenti i medesimi problemi presenti nel vigente quadro ordinamentale, che non prevede alcun distinguo in merito all'attivarsi della procedura del riequilibrio finanziario o del dissesto.

Nella sostanza, le due procedure di risanamento finanziario previste si articolano:

a) nella situazione di criticità finanziaria, la medesima presenta forti analogie con la procedura di riequilibrio finanziario tranne che per l'indicazione di un comune tutor che affiancherebbe l'ente nelle situazioni di difficoltà. Parimenti, anche la previsione dei tavoli che controllano l'operato dell'ente ripropone quanto previsto dall'articolo 155 del Tuel relativo ai lavori della COSFEL;

b) di squilibrio eccessivo, procedura nella quale l'organismo straordinario di liquidazione non è più nominato dal Ministero dell'interno (art. 252, comma 2 del Tuel), ma è un commissario nominato dai Tavoli che affianca l'assessore al bilancio ed è un esperto in materia di contabilità pubblica. Si tratta secondo quanto previsto dall'articolo 262, comma 2 di un organo istituzionale dell'ente locale per tutta la durata della procedura di risanamento e ha sostanzialmente gli stessi poteri previsti nel vigente quadro ordinamentale.

In particolare, l'enfasi dedicata al quadro di valutazione che tiene conto degli indicatori per individuare le criticità e sofferenze degli enti appare eccessiva, in quanto gli stessi indicatori si basano su rappresentazioni contabili ed economiche apparentemente vaghe. In aggiunta, l'attivazione della procedura da parte della Corte dei conti per deferire al Tavolo gli enti, che presentano condizioni di difficoltà finanziaria si sovrappone al quadro di valutazione predisposto dal TARF e al lavoro del suddetto tavolo. Si ripropone, poi, il problema dei tempi intercorrenti tra valutazione dei piani dai Tavoli e successivamente il controllo della Corte dei Conti, procrastinando nei fatti le decisioni.

Infine, sembrano permanere incertezze nei rapporti tra i diversi soggetti, nei tempi, ed una incertezza e commistione dei ruoli affidati ai Tavoli, anche in merito alle procedure attivate presso la Corte dei conti.

Volendo sinteticamente chiarire **le principali differenze rispetto all'ordinamento normativo in vigore si rappresenta quanto segue.**

- **Il Quadro di valutazione.** Le norme proposte enfatizzano il ruolo degli indicatori, infatti, si prevede di individuare una serie di indicatori che determinano il quadro di valutazione della situazione dell'ente locale, sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale. La definizione di parametri obiettivi per la valutazione della situazione finanziaria dell'ente locale è prevista anche dalla legislazione vigente ma con norme meno puntuali nei contenuti (comma 1, capoverso, articolo 244);
- **La Relazione della Corte dei conti e innovazione delle attività poste in essere.**
Si prevede che annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti predispongano una relazione contenente una valutazione finanziaria, economica e patrimoniale del comparto degli enti locali del proprio territorio, che elenchi, in un'apposita sezione, gli enti locali che presentano criticità finanziarie o squilibri eccessivi, deferendo contestualmente gli enti locali in condizione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo al TARF o al TARRF (circa tali enti si veda, nel seguito, quanto riferito al nuovo articolo 250) (comma 1, capoverso, articolo 248).

- **Vigilanza preventiva.** Si prevede una innovativa attività di vigilanza preventiva, da parte dell'INPS e dei fornitori dei servizi di luce, gas e telefono al fine di segnalare i ritardi nei pagamenti di una certa rilevanza.
- **Sezione BDAP.** Si intende integrare la banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) con un'apposita sezione denominata "Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali": questa sezione è istituita, secondo il tenore letterale delle disposizioni, "per la gestione e la completa digitalizzazione delle procedure di criticità finanziaria e di squilibrio eccessivo" (comma 1, capoverso, articoli 246 e 249);
- **Tavoli.** Si prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Tavolo nazionale per il risanamento finanziario degli enti locali" (TARF) presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e del Tavolo regionale per il risanamento finanziario degli enti locali" (TARRF) presso i capoluoghi di regione. Questi organismi, nella sostanza ereditano, come precedentemente accennato, le funzioni svolte dalla COSFEL (articolo 155 del Tuel) ma, si occupano altresì:
 - a) monitorare l'intero processo di riequilibrio finanziario svolgendo, anche in contraddittorio con gli enti in crisi,
 - b) attività di supporto, valutazione, approvazione e monitoraggio dei piani di rientro.Tali attività sono preliminari e propedeutiche a quelle svolte, in sede di controllo, dalle sezioni regionali della Corte dei conti (comma 1, capoverso, articolo 250²).

Si segnala ulteriormente che tale procedura rinnova nella sostanza i medesimi problemi di tempi e di sovrapposizione delle procedure che avviene a legislazione vigente tra la Cosfel e la Corte dei conti.
- **Ente locale Tutor e "best practice".** Nell'ambito delle procedure di risanamento è previsto che un ente locale, con caratteristiche omogenee a quello sottoposto alle procedure medesime, sia incaricato di svolgere funzioni di tutoraggio al fine di favorire la diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello (comma 1, capoverso, articoli 254 e 258);
- **Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo.** Il fondo istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ed è destinato agli enti locali per i quali è stata attivata la procedura di risanamento al fine di garantire uno sviluppo stabile e duraturo, in grado di prevenire le situazioni di squilibrio eccessivo. (comma 1, capoverso, articolo 268).

² In tale articolo sono definite in via generale le attività del TARF e dei TARRF che sono poi sviluppate nel dettaglio in una pluralità di altre disposizioni del testo.

Ciò premesso, **nello specifico delle singole norme**, oltre a quanto rappresentato sulle disposizioni per le quali il Servizio bilancio del Senato chiede specifiche in ordine alle quantificazioni finanziarie, ferma restando la necessità di una più attenta analisi a seguito della predisposizione della richiesta relazione tecnica, si svolgono le seguenti considerazioni.

Art. 242. (Finalità e ambito di applicazione)

La disposizione è di carattere ordinamentale.

Art. 243. (Definizioni)

Circa le definizioni utilizzate occorre osservare che:

a) *L'accezione di disavanzo utilizzata nell'articolo non sembra coerente con il significato che ne viene dato nell'ordinamento contabile, in particolare, si dubita dell'efficacia del saldo netto finanziario atto a dimostrare la situazione di equilibrio economico finanziario e patrimoniale.*

Si osserva che da una prima analisi sui rendiconti degli enti locali, il saldo netto da finanziare non è correlato strettamente alle situazioni di disavanzo:

- *Dai rendiconti 2018, su 1182 che sono in disavanzo, solo 86 hanno un saldo netto da finanziare costituito dalle entrate finali meno le spese finali negativo;*
- *Dai rendiconti 2019, su 1493 enti in disavanzo, 156 hanno un saldo netto da finanziare negativo;*
- *Dai rendiconti 2020, su 1085 enti in disavanzo, solo 56 hanno un disavanzo netto da finanziare negativo*

b) *la definizione di criticità finanziaria e squilibrio eccessivo: nel primo caso il disavanzo non è ripianabile nei tempi ordinari dell'art. 188, nel secondo caso vi è l'impossibilità ad adempiere le obbligazioni mettendo a rischio lo svolgimento delle funzioni fondamentali. Le citate definizioni, parimenti alla legislazione vigente, perseverano nel proporre un distinguo rispetto alle criticità finanziaria, senza affrontare sostanzialmente e nel merito le effettive situazioni di criticità.*

Articolo 245. (Obbligo di segnalazione degli organi di controllo dell'ente locale)

Si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'interno e della Corte dei conti.

Articolo 247. (segnalazione del tesoriere)

La proposta normativa prevede che il tesoriere segnala tempestivamente all'organo di revisione e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti gli atti di pignoramento che gli sono stati notificati, l'ammontare delle anticipazioni di tesoreria non restituite entro centottanta giorni dalla loro attivazione e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento e l'esistenza di fondi vincolati non ricostituiti.

Al riguardo, nel segnalare che la norma si pone in controtendenza rispetto alle recenti scelte del legislatore dirette a ridurre gli adempimenti a carico dei tesoriери degli enti locali, anche al fine di ridurre gli oneri di tale servizio, si rappresenta che:

- l'andamento delle anticipazioni del tesoriере e dei relativi rimborsi può essere oggetto di monitoraggio attraverso la rilevazione SIOPE;

- il conto reso dal tesoriере secondo lo schema previsto dall'allegato n. 17 al d.lgs. n. 118 del 2011, già prevede la rappresentazione, riferita alla fine dell'esercizio, della situazione dei vincoli di cassa di cui all'art. 209, comma 3-bis, del D. Lgs 267/2000, e l'evidenza della quota vincolata utilizzata per le spese correnti non reintegrata.

*Si esprime pertanto **parere contrario**, segnalando che per le verifiche degli atti di pignoramento la proposta normativa può prevedere un aggiornamento dell'allegato n. 17 al d.lgs. n. 118 del 2011.*

Articolo 248- bis. *(Richiesta di attivazione del TARF e dei TARRF da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti)*

L'articolo 248-bis disciplina il caso in cui il deferimento al TARF (o ai TARRF) si verifichi in corso d'anno nell'ambito del controllo che le sezioni regionali della Corte dei conti effettuano ai sensi dell'articolo 248-bis. Se la sezione regionale accerta squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli equilibri di bilancio, deferisce l'ente locale, con propria deliberazione, al TARF (o ai TARRF), indicando la procedura di risanamento appropriata.

*In proposito, nel segnalare che l'articolo richiamato sembra mal formulato, in quanto i controlli della Corte dei conti si esplicano ai sensi dell'articolo 148 bis del Tuel, si rinvia alle valutazioni della Corte dei conti e del Ministero dell'interno; inoltre, la procedura sembra suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, senza adeguata relazione tecnica, si esprime **parere contrario**.*

Articolo 248 -ter. *(Richiesta di attivazione del TARF e dei TARRF da parte dell'ente locale)*

La proposta normativa prevede che sia di iniziativa dell'ente locale l'attivazione della procedura e nel caso ricorrano le condizioni è prevista la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 comma 1 del Tuel.

Si rinvia alle opportune valutazioni del Ministero dell'interno e della Corte dei conti. Si evidenzia inoltre la necessità di una adeguata relazione tecnica, in quanto la norma prevede ulteriori casistiche rispetto alla legislazione vigente di nomina di un commissario ai sensi

dell'articolo 141, comma 1, del Tuel, che è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 248 – quater. *(Sintesi del monitoraggio)*

L'articolo prevede che la sezione delle autonomie della Corte dei conti, entro il 31 marzo di ogni anno, presenti una relazione alle Camere in cui è rappresentata una sintesi qualitativa e quantitativa delle relazioni delle sezioni regionali previste dall'articolo 248, comma 1. La relazione dà conto delle procedure attivate negli anni precedenti e non ancora concluse ed evidenzia analogie e diversità di natura metodologica tra i diversi territori.

Inoltre, parimenti la relazione sul quadro di sintesi delle criticità finanziarie è predisposta dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze da allegare al DEF.

Si rinvia in ogni caso al Ministero dell'interno e della Corte dei conti.

Articolo 251-bis. *(Disposizioni sull'approvazione dei bilanci)*

L'articolo 251-bis detta alcune disposizioni sull'approvazione dei bilanci per gli enti sottoposti alla procedura di risanamento finanziario. Si stabilisce che l'attivazione della procedura non sospende la predisposizione e l'approvazione dei documenti di bilancio, a cui si applicano i termini ordinari e che sono raccordati, con un apposito allegato, al piano di risanamento e prevede un ventaglio di misure atte al risanamento dell'ente, dall'attivazione delle entrate proprie, riduzione delle spese correnti, la riduzione delle spese della dotazione organiche.

Nel merito delle misure, si segnala che, al fine di garantire sostanzialmente il risanamento dell'ente, occorre prevedere adeguati strumenti che incidono sul fronte della riscossione, sia dal punto di vista del potenziamento di quelli esistenti, sia prevedendo l'impiego di strumenti, tra cui l'aumento delle aliquote e delle tariffe, anche in deroga ai limiti di legge, accelerando le procedure di riscossione anche attraverso l'attivazione della riscossione coattiva entro un brevissimo lasso di tempo (tre mesi, sei mesi,...) dalla definitività dell'avviso di accertamento.

Circa il comma 4 che prevede: *“Con la presentazione del progetto di bilancio di cui al comma 2 sono adeguati alla media unica nazionale e a quella della fascia demografica di appartenenza, come definita dal decreto di cui all'articolo 269, comma 1, i contributi statali delle città metropolitane, delle province e dei comuni per i quali le risorse di parte corrente sono disponibili in misura inferiore, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione”.*

Al riguardo, la disposizione comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Inoltre, si chiarisca cosa si intende la definizione di consolidamento finanziario della gestione.

Articolo 255. *(Fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per criticità finanziaria)*

L'articolo in esame prevede che l'attuazione e il monitoraggio della procedura sia concorsuale tra il TARF e la Corte dei conti.

Sul punto nel coesistere il doppio livello di monitoraggio da parte del TARF e della Corte dei Conti, si segnala che non sono molto chiari i punti di raccordo tra i due organi e quale sia la finalità del monitoraggio e della relazione annuale dei TARF, quando è rimessa già alla Corte identica procedura.

Articolo 256. *(Piano di risanamento per criticità finanziaria)*

Il **comma 2** prevede che “Ai fini della predisposizione del piano di risanamento per criticità finanziaria, l'ente locale è tenuto a effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio convenuto con i creditori”.

Al riguardo, la proposta determina il riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte dell'ente senza il reperimento della copertura finanziaria annuale ma consentendo una rateizzazione del finanziamento. La proposta appare pertanto foriera di determinare maggior indebitamento per la finanza pubblica, occorre relazione tecnica. Si segnala la necessità di raccordare uniformemente il termine di 5 mesi previsto dalla lett. c) del primo comma con il termine previsto dal comma successivo. Dubbi si esprimono anche sull'obbligo di raccordare la durata del piano di riequilibrio con i creditori. Sarebbe preferibile che i creditori, come avviene a legislazione vigente, dessero assenso formale alla rateazione convenuta con l'ente che, sulla base del periodo di dilazione concesso, predisponesse il piano di riequilibrio.

La disposizione, al comma 7, lettera b), n. 2), stabilisce che, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano di risanamento per criticità finanziaria, l'ente locale, sulla base delle prescrizioni del TARF e dei TARRF, è soggetto a controlli, da parte dei medesimi TARF e dei TARRF sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria e delle necessità connesse all'attuazione del piano di risanamento per criticità finanziaria.

Al riguardo, si rileva che i controlli previsti dalla disposizione in esame, in materia di dotazioni organiche e assunzioni di personale nell'ambito del piano di risanamento per criticità finanziaria, sostituisce quelli previsti dal vigente articolo 243 del decreto legislativo n. 267/2000, il cui testo - nello schema di provvedimento in esame - viene del tutto sostituito e destinato ad altre finalità. Il predetto articolo 243 del TUEL prevede, infatti, che gli enti locali strutturalmente

deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, in via prioritaria con riferimento alla verifica sulla compatibilità finanziaria. Ciò posto, in ordine alla nuova procedura di controllo si rinvia alle valutazioni politiche, ferma restando la necessità di operare un coordinamento con la norma che si intende modificare. Si rinvia anche alle valutazioni del Ministero dell'Interno.

La disposizione di cui al comma 7, lettera d), n. 3), stabilisce che, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano di risanamento per criticità finanziaria, l'ente locale, sulla base delle prescrizioni del TARF e dei TARRF, è tenuto ad effettuare una verifica della situazione degli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri, comunque a carico del proprio bilancio.

Al riguardo, per quanto di competenza, si segnala l'opportunità di modificare il testo della disposizione di cui al numero 3, antepoendo alle parole "una verifica", le seguenti: "fermo restando quanto previsto dagli articoli 20 e 24 del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175."

La lettera e) del citato comma 7 prevede che l'ente locale debba predisporre un prospetto di conciliazione dei debiti e dei crediti, da allegare al piano di risanamento per criticità finanziaria, con le società partecipate alle quali è vietato, per la durata della procedura di risanamento finanziario, emettere fatture per interessi passivi nei confronti dell'ente locale.

Al riguardo, per quanto di competenza, si ritiene opportuno segnalare che l'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, stabilisce che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 118/2011, riporta, fra l'altro, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione.

In merito alla lettera f) del citato comma 7 si esprime parere contrario in quanto la disposizione non chiarisce la finalità per l'assunzione dei mutui e, se finalizzati a spese correnti, ricorre in proposito quanto recato dall'articolo 119 della Costituzione che vieta per gli enti territoriali l'utilizzo dei mutui per spese correnti.

Articolo 259. *(Fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo)*

Il comma 7 prevede in particolare che "Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, sia tale da compromettere il risanamento finanziario dell'ente locale,

il TARF può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”.

Al riguardo, si segnala che non sono specificate le misure straordinarie a cui può ricorrere il TARF per il pagamento integrale della massa passiva, la disposizione è suscettibile di comportare oneri non coperti.

Articolo 261. (Azioni conseguenti)

La disposizione in esame prevede che in caso di mancato risanamento si procede allo scioglimento, con decreto del Presidente della Repubblica, dei consigli comunali e provinciali degli enti locali.

Il **comma 3** prevede che con lo stesso decreto viene nominata una commissione straordinaria per il risanamento finanziario, composta da tre membri esperti in contabilità pubblica.

Il **comma 4** dispone che la commissione straordinaria si avvale, per l’attuazione del risanamento finanziario dell’ente locale, del supporto del TARF, che nomina un adeguato gruppo composto da personale specializzato per fornire supporto all’ente locale nell’attuazione del risanamento.

Il **comma 5** stabilisce che la suddetta commissione, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e di valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell’apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell’ANCI, dell’UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

Al riguardo, si richiedono elementi di dettaglio da riportare nella relazione tecnica necessari a dare contezza degli oneri scaturenti dalla predetta previsione onde verificarne la sostenibilità finanziaria nonché indicazioni delle modalità di copertura finanziaria degli stessi oneri.

Andrebbe inoltre prevista, al fine di scongiurare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria, l’espressa esclusione della corresponsione, ai partecipanti delle predette commissioni, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. In caso contrario andranno fornite le quantificazioni dei predetti oneri.

*Ciò posto, si esprime **parere contrario** all’attuale formulazione della proposta.*

Il comma 8 prevede che i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, di concerto tra loro, assumono tempestivamente le eventuali ulteriori iniziative legislative, ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Al riguardo, si segnala che la disposizione è suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati e privi di copertura.

Articolo 263. *(Rilevazione della massa passiva)*

La disposizione disciplina le modalità di rilevazione della massa passiva, indicando modalità e tempi dell'avviso di pubblicazione per la ricezione delle istanze dei debitori e prevedendo il coinvolgimento dei responsabili dei servizi nell'attestazione dell'effettiva prestazione del servizio.

Si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'interno.

Articolo 264. *(Acquisizione e gestione dei mezzi per il risanamento finanziario)*

In particolare, il comma 1 prevede che nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 262, il commissario di cui all'articolo 258, comma 1, lettera b), provvede all'accertamento della massa attiva, costituita **dalle anticipazioni di liquidità dello Stato**, da residui da riscuotere, **da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente locale**, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile.

Al riguardo, si segnala che le anticipazioni di liquidità dello Stato e i ratei di mutuo disponibile in quanto non utilizzati dall'ente locale costituiscono passività per l'ente. Inoltre, occorrerebbe chiarire le modalità di restituzione dei predetti strumenti e, infine, si sottolinea, in conformità all'articolo 119, comma 6, della Costituzione che i mutui sono finalizzati alla copertura di spese di investimento e non a spese correnti che potrebbero essere inserite in massa passiva.

Art. 267. *(Fondo di rotazione per il risanamento finanziario)*

Il comma 2 prevede che, con apposito decreto, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale a valere del Fondo di rotazione per il risanamento finanziario, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa.

Al riguardo si segnala la necessità di demandare a tale decreto, anche il compito di individuare le modalità di contabilizzazione dell'anticipazione, nel rispetto dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, che le definisce come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". In alternativa, il compito di individuare le modalità di contabilizzazione dell'anticipazione può essere attribuito a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

Articolo 269. *(Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche)*

La disposizione in esame prevede che, con decreto da emanare ogni tre anni, il Ministro dell'Interno individui la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province e i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo ai fini di cui all'articolo 251-bis, comma 6. Tale ultima disposizione, pure compresa nel Titolo VII del TUEL oggetto di modifiche, stabilisce che l'ente locale, ai fini della riduzione delle spese, ridetermini la dotazione organica in base alle disponibilità di bilancio, tenendo conto di quanto disposto dal citato decreto del ministro dell'Interno e delle figure necessarie per l'attuazione della procedura di risanamento finanziario.

Viene previsto, altresì, che in ogni caso agli enti locali spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti locali di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.

*Al riguardo, si rileva che la previsione in esame è analoga a quella già prevista dal vigente articolo 263 del decreto legislativo n. 267/2000, il cui testo - nello schema di provvedimento in esame - viene del tutto sostituito e destinato ad altre finalità. Tuttavia, il comma 6 dell'articolo 251-bis cui fa rinvio la nuova disposizione differisce dal comma 6 dell'articolo 259 cui invece fa rinvio il vigente articolo 263, nella parte in cui non prevede che la "spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce". A tal proposito, si evidenzia che l'eliminazione di tale ultima previsione in materia di riduzione della spesa per il personale a tempo determinato fa venir meno uno strumento a tutela dei bilanci degli enti locali in difficoltà finanziaria e, pertanto, appare incoerente con il quadro normativo di risanamento dei medesimi. Tanto premesso, si esprime **parere contrario**, rinviando in ogni caso anche alle valutazioni del Ministero dell'Interno.*

Articolo 2

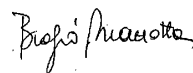
L'articolo 2 prevede disposizioni transitorie per disciplinare le procedure di riequilibrio pluriennale e di dissesto ancora attive alla data di entrata in vigore della legge. Entro tre mesi da tale data, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti stabiliscono, con propria deliberazione, se le richieste di attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, attivate ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL dagli enti locali, siano riconducibili a una procedura di risanamento per criticità finanziaria o per squilibrio eccessivo.

Gli enti locali sono deferiti, entro cinque giorni dalla citata deliberazione, al TARF e ai TARRF. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti locali in procedura di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del TUEL, per i quali non sia stato ancora approvato il rendiconto di gestione, sono deferiti al TARF e ai TARRF per l'attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo.

Si rinvia alla valutazione del Ministero dell'interno e della Corte dei conti.

Da ultimo, va comunque osservato che, in ordine ai vari adempimenti correlati alle nuove procedure previste in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo, la proposta di legge non prevede alcuna clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, al fine di scongiurare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri privi di copertura a carico della finanza pubblica, si ritiene necessario che nel testo del provvedimento sia inserita apposita disposizione intesa a prevedere espressamente che "le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente capo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo – Economia

APPUNTO

OGGETTO: A.C. 3149 (Buompane ed altri). Disegno di legge di modifica del Titolo VIII parte seconda del D.lgs. 267/2000, recante Disposizioni in materia di crisi finanziaria degli enti locali. **ELEMENTI DI RISPOSTA INTERNO/LAVORO**

- MIN. INTERNO

Con il *Dossier* del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati n. 497, relativo all'Atto Camera in oggetto, vengono richiesti al **Governo chiarimenti in merito alla possibilità di dare attuazione a quelle disposizioni che non prevedono specifici finanziamenti, nell'ambito delle attuali dotazioni finanziarie, strumentali e di personale.**

Per quanto concerne le disposizioni indicate e di competenza di questa Amministrazione, si osserva quanto segue:

* Nuovo **articolo 244 (e non 240 come riportato nel documento)**, che prevede la definizione e l'aggiornamento del quadro di valutazione della situazione finanziaria degli enti locali.

Riguardo alla previsione di un "quadro di valutazione delle criticità", tenuto conto dell'attuale assetto della disciplina della deficitarietà strutturale ex artt. 242 e 243 Tuel, si ritiene che la norma riproduca sostanzialmente la procedura vigente.

* Nuovo **articolo 249** – Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali.

Stabilisce che la banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) sia integrata con un'apposita sezione denominata "Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali".

Al riguardo si osserva che il Ministero dell'interno già dispone di raccolte digitali di dati relativi alle vigenti procedure di risanamento e che andrebbe valutata unitamente alle altre Amministrazioni e Istituzioni competenti, la possibilità di rendere fruibili ed interoperabili tali dati, a normativa invariata.

Si rinvia, poi, alle valutazioni del MEF per i profili di carattere finanziario, in quanto la nuova "Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali (BDAP-EFEP) costituisce una sezione della BDAP istituita presso il MEF.

* Nuovo **articolo 250** – Istituzione, composizione e attività del TARF e dei TARRF.

Ai fini del risanamento finanziario degli enti locali, istituisce il Tavolo nazionale ed i Tavoli regionali, attribuendo loro una pluralità di funzioni. Al riguardo, il Servizio Bilancio rileva che la disposizione, pur assistita da una specifica clausola di invarianza e dalla consueta clausola di esclusione degli emolumenti, non individua la composizione dei Tavoli, ma la rinvia alla disciplina attuativa secondaria.

In merito alla previsione del Tavolo nazionale, si ritiene che vada indicata e disciplinata la procedura di nomina dei componenti, nonché il ruolo e le attribuzioni in raccordo con le competenze in materia attualmente svolte dagli Organismi centrali esistenti (e, in specie, della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali). Si soggiunge che la composizione del Tavolo appare priva dei necessari Uffici di supporto. Va altresì precisato quali siano gli atti vincolanti di competenza del Tavolo nazionale (TARF) nell'ambito, rispettivamente, del sostegno precauzionale e del programma completo di risanamento.

Quanto alla previsione di Tavoli regionali (TARRF), la loro istituzione avrebbe un sicuro impatto sull'operatività delle prefetture e non appare pertanto sostenibile che ai maggiori compiti ad esse attribuiti possa farsi fronte con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

* **Modifiche articoli 254** (Fase di attivazione della procedura di risanamento per criticità finanziaria) e **258** (Fase di attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo).

Si prevede il tutoraggio degli enti locali soggetti a risanamento da parte di altri enti locali.

Si rileva a proposito che le procedure previste creano un appesantimento di quelle già esistenti, oltre a non poter escludere ulteriori oneri finanziari per gli enti locali, con particolare riguardo alla previsione della nomina di un commissario esperto in contabilità pubblica e di un gruppo di supporto agli enti interessati per l'attuazione del piano di risanamento.

* **Nuovo art. 268** - Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo.

L'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo non indica lo stato di previsione del Ministero dell'interno nel quale istituire il medesimo fondo, l'importo e la relativa copertura. Inoltre, non è precisato se il finanziamento sia da intendersi a fondo perduto o sia soggetto a restituzione. Non è chiaro poi se, tra i contenuti del DM indicati al comma 3 dell'art. 268, si consideri compresa anche la più puntuale definizione degli interventi finanziabili dal fondo in esame.

* **Art. 251, comma 3**, laddove prevede che nel corso della procedura per il risanamento finanziario all'ente locale è garantita la neutralizzazione dell'impatto delle manovre finanziarie sul proprio comparto.

Una neutralizzazione dell'impatto delle manovre finanziarie sul comparto dell'ente locale richiederebbe una specifica previsione finanziaria.

Alla luce di quanto rappresentato, per gli aspetti di stretto interesse, non è possibile assicurare che si possa dare attuazione alle disposizioni in argomento ad invarianza di spesa.

- MIN. LAVORO (INPS)

Sulla base delle osservazioni fornite dall'INPS, si rappresenta quanto segue sull'articolo 246.

La proposta normativa di cui all'articolo 246 replica alcune previsioni del titolo II (Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi) della Parte I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155".

In particolare, l'articolo 15 del citato decreto legislativo, nel disciplinare l'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, ha previsto che:

"1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.

2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante:

...

b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

...

3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato: ...

b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, lettera b);

...

4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo

procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI...”.

Come rilevato dall'INPS, l'entrata in vigore dell'intero titolo II della Parte I del decreto legislativo n. 14/2019 è stata differita al 31/12/2023 dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, anche al fine di adeguare le relative disposizioni alle previsioni della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

In proposito, si osserva che le proposte di adeguamento in corso di elaborazione, per quanto consta all'Inps, sono intese a:

- eliminare la conseguenza della mancata attivazione della procedura di allerta consistente per l'Inps nella perdita di efficacia del titolo di prelazione sui propri crediti, posto che la citata Direttiva ha espunto le conseguenze sanzionatorie della mancata allerta. Il mancato allineamento comporterebbe conseguenze gravose non previste dalla normativa comunitaria ma solo dal diritto interno.

Pertanto, secondo l'Istituto non appare coerente riproporre nella formulazione dell'articolo 246 la previsione della perdita di efficacia del titolo di prelazione sui crediti contributivi nel caso di mancata attivazione della segnalazione.

Pertanto, posto che i crediti di cui sono titolari i fornitori dei servizi di luce, gas e telefono non sono assistiti da privilegio e che agli stessi non è attribuibile la qualificazione di creditori qualificati, appare incoerente prevedere una disciplina, dalla quale risultano peraltro esclusi gli altri creditori pubblici qualificati identificati dal codice della crisi d'impresa, che con riguardo ai profili sanzionatori realizza un'assimilazione di posizione che rappresenterebbe un unicum nell'attuale quadro normativo.

- rivedere la definizione di esposizione debitoria di importo rilevante al cui raggiungimento sarà attivata la segnalazione di allerta.

Pertanto, dal punto di vista sistematico, secondo l'INPS è evidente che la proposta normativa si muove in modo distonico rispetto alle scelte che il legislatore si appresta a compiere in materia di c.d. allerta esterna nell'ambito del citato decreto legislativo n. 14/2019.

Inoltre, nell'evidenziare che il comma 4 dell'articolo 246 reca un erroneo riferimento all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che non trova applicazione al pagamento in modalità rateale dei contributi previdenziali (disciplinato dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni), l'Istituto osserva che la previsione introduce una segnalazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti solo nel caso in cui l'omesso pagamento di contributi previdenziali di importo rilevante e la mancata regolarizzazione siano ascrivibili ad un ente locale, innescando un processo di cui sfuggono gli effetti. In proposito, l'INPS osserva che, in sede di adeguamento delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 14/2019, si ipotizza una segnalazione all'organo interno di controllo che ha un ruolo ben diverso rispetto a quello svolto dalla Corte dei conti.

In merito all'effettiva possibilità di dare attuazione alle norme in esame nell'ambito delle attuali dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, l'INPS osserva che l'attuazione della norma, così come proposta, comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Istituto, allo stato non quantificabili.

L'Istituto rappresenta peraltro che già provvede a notificare agli enti locali un Estratto conto Amministrazione (ECA) elaborato su base mensile, contenente l'esposizione debitoria dell'ente scaturita dall'incrocio tra i flussi di versamento e quelli dichiarativi, e che le relative partite a debito, contenute in un avviso bonario notificato con PEC, comportano, se non pagate entro 90 giorni, la formazione di avvisi di addebito consegnati all'Agente della Riscossione.